

Il Volume contiene una robusta interpretazione dell’intera disciplina dedicata alla materia: dinanzi ad un quadro scomposto di linee giurisprudenziali e di prassi devianti, prevale un approccio capace di fronteggiare problematiche antiche e nuove. Si tratta di una prospettiva che, però, non salva l’analisi critica circa l’effettività della recente riforma sul terreno della riservatezza dei soggetti coinvolti, apparente vessillo politico dell’intervento legislativo; proprio qui, anzi, emerge una discutibile torsione nel criterio di bilanciamento tra interessi: i compilatori curano l’efficacia dello strumento investigativo a discapito delle libertà individuali.

TERESA BENE è Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.



€ 35,00



T. Bene (a cura di) L’intercettazione di comunicazioni

1

GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ

1

Collana diretta da

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti - S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni



L’INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI

a cura di

Teresa Bene

CACUCCI  EDITORE
BARI

In copertina: Clara Luiselli, *Sospensione del giudizio, Installation view* dal Tribunale della Mente, Basilica di Santa Maria Maggiore, Piazza Duomo, Città Alta, Bergamo, 2012.

L'INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI

a cura di

Teresa Bene

GIUSTIZIA PENALE DELLA POST-MODERNITÀ

Direzione

A. Scalfati - T. Bene - A. De Caro - G. Di Chiara - G. Garuti -
S. Lorusso - M. Menna - N. Triggiani - D. Vigoni

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2018 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

Gli autori	11
Premessa	13

LA RIFORMA PARZIALE (E IL GORILLA INVISIBILE)

di TERESA BENE

1. Le coordinate del progetto	15
2. Il potere legislativo e le circolari delle procure della Repubblica	17
3. Le scelte del legislatore delegato	18
4. Il delicato rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria	19
5. La resilienza del difensore	20
6. La nuova sequenza procedimentale e le persistenti prassi distorsive	21
7. Riservatezza e Direttiva 2016/680/UE	22
8. La circoscritta disciplina dell'uso del captatore informatico	23

LA GIURISPRUDENZA EUROPEA

di DONATELLA CURTOTTI

1. La delega governativa in materia di intercettazioni e l'adeguamento agli <i>standard</i> CEDU	25
2. La disciplina compiuta: il d.lgs. 236/2017. La disaffezione ai principi di procedura penale europea	30

PARTE PRIMA

DISCIPLINA TRADIZIONALE E RECENTI INNESTI LEGISLATIVI

I PRESUPPOSTI APPLICATIVI

di PAOLA MAGGIO

1. Uno sguardo d'insieme	37
2. Legalità probatoria e sanzioni penali	40
3. La tutela della segretezza delle conversazioni con il difensore	44

4. I nuovi presupposti delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione e per l'utilizzo dei captatori informatici	46
5. La selezione delle conversazioni rilevanti	51
6. Il deposito: modalità e tempistica	56
7. Il superamento del modello dell'udienza stralcio	58
8. <i>Segue</i> : la disciplina nel caso di sussistenza di una richiesta cautelare	62
9. I persistenti nodi problematici	66

LE INTRUSIONI *INTER PRAESENTES*

di TERESA ALESCI

1. L'ambito delle intercettazioni tra presenti	69
2. I presupposti applicativi. La presenza di più persone	70
2.1 Il <i>locus</i> della conversazione captata. La declinazioni di "privata dimora"	72
2.2 Lo svolgimento dell'attività criminosa	76
3. Le modalità esecutive: dalla microspia al captatore informatico	77
4. Le novità introdotte dal d. lgs. 216/2017. L'uso del captatore informatico nei procedimenti per reati di criminalità organizzata	79
4.1 <i>Segue</i> : ... e nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione	80
5. I limiti di utilizzazione delle intercettazioni ambientali in altro procedimento	82

LA CAPTAZIONE DI FLUSSI INFORMATICI

di MARIA LUCIA DI BITONTO

1. Lineamenti generali	85
2. Ambito di applicabilità	89
3. Dati esterni delle comunicazioni e intercettazione di flussi	92

LE DEROGHE ALLA DISCIPLINA CODICISTICA

di FRANCESCA RUGGIERI

1. Introduzione: l'art. 6 d.lgs. n. 216/2017	95
2. L'attuale disciplina delle intercettazioni in caso di delitti gravi contro la pubblica amministrazione	97
3. Il sistema delle "intercettazioni in deroga"	100
4. Provvedimenti captativi, reati contro la pubblica amministrazione e giudizio di bilanciamento	107

PROVEDIMENTI E MOTIVAZIONE

di EGLE PILLA

1. Premessa	111
2. Inquadramento sistematico	112
3. Motivazione e presupposti nel decreto autorizzativo	113
4. Il ruolo della motivazione nel decreto autorizzativo e nei decreti di proroga	115
5. La motivazione <i>per relationem</i>	117
6. La motivazione del decreto emesso ai sensi dell'art. 268 comma 3- <i>bis</i> c.p.p.	119
7. Nuovi obblighi motivazionali e disciplina del captatore informatico	120
8. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione dei decreti autorizzativi	122

LA NUOVA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE COMUNICAZIONI RILEVANTI

di FRANCESCO CAPRIOLI

1. Due basilari innovazioni	125
2. L'acquisizione al fascicolo delle indagini e i suoi effetti	129
3. Segretezza e pubblicabilità delle intercettazioni	131
4. Un modello ingegnoso ma parzialmente fuorviante: la "circolare Spataro"	137
5. Una procedura selettiva a tre stadi	145
6. <i>Segue</i> : Il criterio decisorio	150
7. <i>Segue</i> : L'inclusione del rilevante	152
8. <i>Segue</i> : L'esclusione dell'irrilevante	161
9. La selezione nell'incidente cautelare	164

ESIGENZE DI RISERVATEZZA: CONSERVAZIONE, MODALITÀ DI STESURA DELLE ORDINANZE E ACQUISIZIONE DEL CAPTATO OLTRE LE INDAGINI PRELIMINARI

di ANDREA NOCERA (par. 1-4) e PAOLO DI GERONIMO (par. 5-9)

1. La conservazione della documentazione	169
2. <i>Segue</i> : la distruzione delle registrazioni	174
3. La redazione dei provvedimenti cautelari	176
4. La trascrizione delle intercettazioni	180
5. Il diritto di esame e copia delle intercettazioni in sede cautelare	182
6. Le acquisizioni di intercettazioni in fase di udienza preliminare	185
7. Le acquisizioni di intercettazioni in fase di giudizio	187

8. La tutela della riservatezza in fase dibattimentale	189
9. L'omessa previsione di sanzioni processuali ed il rischio di "disapplicazione" della riforma	190

L'ASCOLTO DEI COLLOQUI TRA IMPUTATO E DIFENSORE

di ROSA GAIA GRASSIA

1. Premessa	193
2. Le comunicazioni tra indagato e difensore: il " <i>punctum dolens</i> " della disciplina delle intercettazioni e i tentativi di risoluzione giurisprudenziale	194
3. I mutamenti apportati dall'atteso intervento legislativo	201
4. Considerazioni e criticità ancora esistenti	204

LA QUESTIONE DELL'IMMUNITÀ PARLAMENTARE

di GIAMPIERO BUONOMO

1. Premessa	209
2. Il segreto professionale	210
3. La sentenza costituzionale sul caso Martinat	213
4. Le sentenze sulle intercettazioni del Quirinale e sul ricorso Genchi	217
5. Il rimedio di cui all'articolo 271 c.p.p.	222

L'INUTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI

di NOVELLA GALANTINI

1. La disciplina della inutilizzabilità tra requisiti sostanziali e formali	227
2. I requisiti di ammissibilità inerenti le categorie dei reati	228
3. Le condizioni applicative <i>ex art.</i> 267 c.p.p.	230
4. Le diverse metodologie	234
5. I requisiti di esecuzione	237
6. Epilogo	241

PARTE SECONDA
LE AVANGUARDIE TECNOLOGICHE

LA DISCIPLINA DEL “CAPTATORE INFORMATICO”

di LUIGI GIORDANO

1. Premessa	247
2. Le prime decisioni sul tema	250
3. La sentenza delle Sezioni unite “Scurato”	252
4. <i>Segue</i> : ... e la nozione di criminalità organizzata	256
5. <i>Segue</i> : ... i riflessi sulla giurisprudenza successiva	257
6. La legge delega n. 103 del 2017	259
7. La riforma dell’art. 266 c.p.p.	262
8. <i>Segue</i> : l’uso del “captatore informatico” per le indagini relative ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione	264
9. Il provvedimento autorizzativo	265
10. Il decreto d’urgenza del pubblico ministero	269
11. Il ricorso ad ausiliari di polizia giudiziaria	270
12. La spendibilità dei risultati in un procedimento “diverso”	271
13. Inutilizzabilità e distruzione	275
14. Le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale	277
15. “ <i>On line surveillance</i> ”, tra intercettazione, perquisizione e sequestri	279

**LA NOMOFILACHIA ‘CREATRICE’ IN
MATERIA DI VIDEORIPRESE**

di CLELIA IASEOLI

1. Il giudice/legislatore	285
2. L’indeterminatezza dell’enunciato normativo	288
3. La triplice classificazione delle Sezioni unite e le diverse forme probatorie	290
4. L’abuso della prova atipica: le videoriprese sui luoghi di lavoro	294
5. L’inviolabilità come fonte della regola di esclusione probatoria	297

LE FATTISPECIE “ATIPICHE” E L'IMPIEGO PROCESSUALE

di PAOLA FELICIONI

1. Le indagini informatiche occulte ad alto contenuto tecnologico: un difficile inquadramento giuridico	303
2. La graduale consapevolezza della capacità intrusiva delle indagini occulte da remoto: la scelta minimalista del legislatore del 2017	310
3. La delimitazione dell'atipicità in base alle funzioni del captatore informatico	315
4. Le coordinate costituzionali ed europee del bilanciamento tra esigenza di difesa sociale e tutela della sfera intima della persona	319
5. Le fattispecie apparentemente atipiche tra intercettazioni telematiche e sequestro di documenti digitali o di corrispondenza elettronica	330
a. <i>L'acquisizione della corrispondenza elettronica</i>	331
b. <i>L'acquisizione delle chat whatsapp e messenger</i>	337
6. Le fattispecie atipiche: l'intrusione informatica da remoto	339
a. <i>La perquisizione on line in senso stretto (on line search)</i>	339
b. <i>L'ispezione on line (on line surveillance)</i>	340
7. Captazione di comunicazioni e monitoraggio della persona da remoto: il principio di non sostituibilità	341

L'ELEMENTO DELL'EXTRATERRITORIALITÀ

di FRANCESCO VERGINE

1. Extraterritorialità delle intercettazioni ed instradamento	345
2. Le critiche alla tecnica dell'instradamento	350
3. Assistenza giudiziaria tra gli Stati dell'Unione Europea in materia di intercettazioni: dalla Convenzione di Bruxelles all'Ordine europeo di intercettazione	352
Indice bibliografico	365

Gli autori

TERESA ALESCI, *Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*

TERESA BENE, *Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*

GIAMPIERO BUONOMO, *Consigliere parlamentare – Capo archivio storico del Senato della Repubblica*

FRANCESCO CAPRIOLI, *Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Torino*

DONATELLA CURTOTTI, *Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Foggia*

MARIA LUCIA DI BITONTO, *Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Camerino*

PAOLO DI GERONIMO, *Magistrato – Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*

PAOLA FELICIONI, *Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Firenze*

NOVELLA GALANTINI, *Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Milano*

LUIGI GIORDANO, *Magistrato – Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione*

ROSA GAIA GRASSIA, *Dottoranda di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi politici e diritti fondamentali – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli*

CLELIA IASEVOLI, *Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Napoli Federico II*

PAOLA MAGGIO, *Ricercatore di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Palermo*

ANDREA NOCERA, *Magistrato – Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia*

EGLE PILLA, *Magistrato – Tribunale di Napoli*

FRANCESCA RUGGIERI, *Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università degli Studi dell'Insubria, Como – Varese*

FRANCESCO VERGINE, *Professore ordinario di Diritto processuale penale – Università Lum Jean Monnet di Casamassima (BA).*

Premessa

Il Volume inaugura una Collana che mira a sottolineare la crisi della giustizia penale, non si sa bene quanto transitoria e, comunque, non reversibile nei termini di un ritorno al passato.

Vige un'epoca giudiziaria estremamente fluida – che riflette una fase “liquida” dell'assetto politico-sociale – dove la disciplina normativa si presenta instabile e l'interpretazione delle norme è disancorata da quadranti definiti; al legislatore disorientato, la cui filiazione bizantina è accentuata da fonti multilivello, si unisce la prassi creativa, sintomo evidente del fatto che la separazione di poteri appartiene alla storia.

Si sgretola il principio di legalità e i suoi corollari, pietra angolare dei diritti fondamentali della persona.

Non è un caso che il primo Volume sia dedicato alla disciplina delle intercettazioni, strumenti potenti quanto invasivi, il cui largo impiego rivela l'incontenibile bisogno d'intrusione nelle vite degli altri.

La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha delegato il Governo a riformare il settore, contemplando prescrizioni che incidano anche sul loro impiego nel corso del procedimento cautelare e che «diano una precisa scansione procedimentale per la selezione del materiale (...) nel rispetto del contraddittorio delle parti»; nella seconda parte, la delega prevede principi e criteri relativi alla disciplina delle captazioni tra presenti effettuate mediante marchingegni virali immessi in dispositivi elettronici portatili.

Il legislatore, sottraendosi ad una riforma complessiva della disciplina, è intervenuto soprattutto su alcuni nodi in punto di tutela della riservatezza, senza risparmiare taluni inasprimenti investigativi quanto ai delitti contro la Pubblica amministrazione e all'uso dei captatori informatici.

Sul piano generale, tuttavia, emerge che le soluzioni adottate nel d.lgs. n. 216 del 2017 determinano uno scivolamento delle garanzie individuali insieme ad una dubbia attuazione pratica della riforma.

Il Volume, nel suo complesso, tende a sottolineare questo doppio profilo di fondo, senza però sottrarsi al prevalente obiettivo di fornire una robusta interpretazione del dato positivo; al contempo offre, dinanzi ad un quadro scomposto di linee giurisprudenziali e di prassi devianti, un approccio capace di fronteggiare problematiche antiche e nuove legate alla materia. Una prospettiva che, però,

non salva l'analisi critica circa l'effettività della riforma sul terreno della riservatezza dei soggetti coinvolti, apparente vessillo politico dell'intervento legislativo; proprio qui, anzi, emerge una discutibile torsione nel criterio di bilanciamento tra interessi: i compilatori s'interessano all'efficacia dello strumento investigativo a discapito dei diritti fondamentali dell'accusato.

In prospettiva metodologica, il Volume va oltre l'indagine della trama normativa riformata, attraversando la disciplina delle intercettazioni nella sua interezza, allo scopo di ritessere le fila dell'intero settore, dai presupposti di ammissibilità ai limiti d'impiego giudiziale.

30 giugno 2018

AS TB

I presupposti applicativi

di Paola Maggio

SOMMARIO: 1. Uno sguardo d'insieme. – 2. Legalità probatoria e sanzioni penali. – 3. La tutela della segretezza delle conversazioni con il difensore. – 4. I nuovi presupposti delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione e per l'utilizzo dei captatori informatici. – 5. La selezione delle conversazioni rilevanti. – 6. Il deposito: modalità e tempistica. – 7. Il superamento del modello dell'udienza stralcio. – 8. *Segue*: la disciplina nel caso di sussistenza di una richiesta cautelare. – 9. I persistenti nodi problematici.

1. Uno sguardo d'insieme

Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, in attuazione della Delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, legge 23 giugno 2017, n. 103, modifica la disciplina codicistica delle intercettazioni, ispirandosi all'obiettivo ambizioso di contemperare i valori costituzionali della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, *ex art.* 15 Cost., con il diritto all'informazione, *ex art.* 21 Cost¹.

Il legislatore ha previsto una lunga *vacatio* per le nuove norme: esse si applicheranno infatti alle «operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore» del decreto (art. 7 comma 1), vale a dire, a partire dal 26 luglio 2018, salvo che per la specifica disposizione che introduce un'eccezione al divieto di pubblicazione degli atti del procedimento per le ordinanze in materia cautelare, la quale acquisterà efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 7 comma 2), ossia il 26 gennaio 2019.

Quasi sicuramente la predisposizione materiale dei nuovi luoghi e degli spazi di conservazione e fruizione degli esiti delle intercettazioni procrastinerà i tempi di attuazione della riforma.

¹ La Relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni» (472-bis) è consultabile sul sito www.documenticamera.it.

Dall'intervento attuativo traspare anzitutto la volontà, già riscontrabile della Delega, di «adozione di disposizioni preordinate a incidere sull'utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle captazioni», nonché di disciplina del «procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale»².

Ampi margini di tutela sono assegnati alla *privacy*: in prossimità della conclusione delle indagini deve essere espunto ogni riferimento ai terzi occasionalmente coinvolti dallo strumento di indagine, nonché ogni materiale «irrilevante ai fini di giustizia», per evitare divulgazioni mediatiche aventi a oggetto persone del tutto estranee rispetto alle indagini.

Si vorrebbe così porre termine alle fughe di notizie con pubblicazioni di frammenti di intercettazioni estrapolati dal contesto e riferiti spesso a individui che nessuna relazione hanno con l'attività investigativa.

In alcuni casi la mancata tenuta del segreto processuale e lo *stress* da esposizione mediatica che ne consegue hanno cagionato un vero e proprio «danno da processo»³, che è stato raramente sanzionato a livello disciplinare a ragione della divulgazione di notizie proceduralmente irrilevanti⁴.

Muovendo da questa consapevolezza empirica, il nuovo intervento legislativo si propone di inibire la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili, di quelle «irrilevanti» per le indagini nonché di quelle concernenti «dati personali sensibili»⁵. Esse non troveranno spazio nei «brogliacci» d'ascolto, cioè nei verbali delle operazioni, redatti anche in forma sommaria ai sensi dell'articolo 268 c.p.p.⁶.

² Così la *Relazione illustrativa*, cit., p. 1 ss.

³ S. LORUSSO, *Indagini preliminari, danno da esposizione mediatica, tempi ragionevoli: fatti, specie e rimedi*, in G. SPANGHER (a cura di), *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 127. Su questi profili di «abuso» si sofferma M. E. CATALANO, *Prassi devianti e prassi virtuose in materia di intercettazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, I, p. 7. In chiave orientata alle violazioni convenzionali l'analisi di A. GAITO – S. FURFARO, *Intercettazioni: esigenze di accertamento e garanzie della riservatezza*, in *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, 2016, pp. 367 ss.

⁴ Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2010, n. 20159, in *CED Cass.*, n. 614115, ha censurato disciplinarmente la condotta del magistrato che in un provvedimento di perquisizione dal contenuto abnorme (ben 1418 pagine) faceva menzione di conversazioni telefoniche non pertinenti, con l'inserimento di moltissimi dati relativi a soggetti estranei al processo. La violazione dei doveri del magistrato sarebbe derivata dall'aver omesso di filtrare, valutare ed eliminare tutti gli argomenti non necessari e pregiudizievoli per le persone estranee all'indagine.

⁵ *Ex art. 4, comma 1, lettera d) d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, sono «sensibili» «i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

⁶ Nel verbale si annoteranno, data ora e dispositivo su cui la registrazione è effettuata.

L'esigenza di meglio bilanciare i poteri investigativi dell'autorità giudiziaria con la tutela dei diritti alla riservatezza di terzi o degli stessi indagati si estende anche alle comunicazioni fortuitamente e occasionalmente captate di cui è vietata per legge l'intercettazione, come avviene nel caso di colloqui tra indagato e difensore *ex art.* 103 c.p.p.

Al pubblico ministero compete la verifica dell'«irrelevanza» delle comunicazioni intercettate o, nel caso ne riconosca la «rilevanza» ai fini di prova, la richiesta di trascrizione con decreto motivato.

È questo uno snodo centrale, dovendo l'organo dell'accusa dettare le istruzioni e le direttive necessarie agli ufficiali di polizia giudiziaria per concretizzare l'obbligo di informazione sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza, che non dovrebbero, salvo successivi recuperi, potere essere utilizzati a fini di prova. Allo stesso modo le intercettazioni ritenute rilevanti dovranno essere dosate in modo attento dal pubblico ministero e dal giudice in sede di richiesta e di applicazione delle misure cautelari, dato che precisi limiti investono la trasmissione del materiale captato nonché la successiva riproduzione, circoscritta ai «brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate»⁷.

Oltre alle nuove forme di tutela della riservatezza delle comunicazioni che generano una mutazione dei criteri e della procedura di selezione delle intercettazioni rilevanti, è prevista l'istituzione di un archivio riservato per la conservazione del materiale oggetto di captazione.

La novella semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a cinque anni. A fronte di tali delitti, infatti, l'intercettazione dovrà risultare necessaria (e non indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Per utilizzare in tali indagini l'intercettazione ambientale con *trojan* in luoghi di privata dimora permane il requisito dell'attualità dell'attività criminosa (articolo 6).

Quest'ultimo profilo si differenzia dalla disciplina dettata per le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili, finalmente oggetto di attenzione da parte del legislatore.

L'impiego di captatori informatici (c.d. *trojan horses*) nei luoghi di privata dimora, a prescindere dal requisito del fondato motivo dello svolgimento di un'attività criminosa, è consentito solo quando si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p.

Vista la straordinaria pervasività di questo strumento, il pubblico ministero e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà inoltre essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della Procura della Repubblica

⁷ V. *infra*, § 8.

e spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi.

La riforma delle intercettazioni ha subito numerosi influssi da parte delle fonti di rango “inferiore”⁸ che si sono succedute nella lunga fase di lavoro legislativo. Le principali Procure della Repubblica italiane hanno difatti emanato una serie di Circolari e Direttive⁹ che sono state poi oggetto di un successivo provvedimento da parte del CSM sulla *Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione* del 29 luglio 2016¹⁰.

In particolare, l’organo di autogoverno della Magistratura, plaudendo all’attenzione mostrata dagli uffici dell’accusa riguardo al tema del trattamento dei dati tratti da intercettazioni, ha ribadito la necessità di limitare e contenere la diffusione ingiustificata di contenuti irrilevanti, esulanti dal nesso funzionale con i singoli provvedimenti giudiziari, in conformità ai presidi costituzionali.

Contributi omologhi *de lege ferenda* sono stati offerti dall’avvocatura penale¹¹.

Lungo queste direttrici, il legislatore delegato ha tentato di regolare gli aspetti più spinosi della materia, arginando ogni possibile deriva autoritaria. Ciò nonostante, molti aspetti critici continuano a essere evidenziati dai principali uffici dell’accusa italiani¹², cui fanno eco altrettante perplessità e rimozioni da parte degli organi dell’avvocatura¹³.

2. Legalità probatoria e sanzioni penali

Il decreto recepisce i criteri direttivi indicati alla lettera *a*) del comma 84 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 2017, mediante 8 articoli¹⁴.

⁸ Evidenzia le ricadute problematiche sul principio di legalità processuale A. CAMON, *Intercettazioni e fuga di notizie: dal sistema delle circolari alla riforma Orlando*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 2, p. 11.

⁹ Le Circolari delle Procure di Roma, Torino e Napoli sono riportate, in www.questionegiustizia.it (19 aprile 2016).

¹⁰ La Circolare sulla “*Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione*”, 29 luglio 2016, è leggibile in www.penalecontemporaneo.it (29 luglio 2016) con commento di L. GIOR-DANO, *Il Consiglio superiore della magistratura sulle buone prassi in tema di intercettazioni: prime considerazioni*, *ivi*, p. 6.

¹¹ Si allude al Documento a firma congiunta dei rappresentanti delle Camere penali di Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo e Firenze del 16 dicembre 2017, destinato ai Presidenti delle Commissioni giustizia di Camere e Senato (consultabile sul sito www.camerapenaledirimini.it).

¹² Cfr. le Osservazioni, dirette ai Presidenti delle Commissioni giustizia di Camere e Senato, allo schema di Decreto sulle intercettazioni dei Procuratori della Repubblica di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino del 20 novembre 2017 (leggibili sul sito www.camerapenaledirimini.it).

¹³ Cfr. F. PETRELLI, *Riforma già minata prima dell’attuazione*, in *Guida dir.*, 2018, n. 17, p. 8.

¹⁴ Per una visione di insieme dei contenuti della Delega, L. FILIPPI, *Le Legge delega sulle intercettazioni*, in G. M. BACCARI – C. BONZANO – K. LA REGINA – E. M. MANCUSO (a cura di),

È interessante subito notare come la legalità dell'utilizzo del mezzo di ricerca probatoria sia presidiata anche da un precetto avente rilevanza penale, volto alla repressione della diffusione delle captazioni fraudolentemente acquisite.

Si introduce infatti nel codice penale, all'art. 617 -*septies*, la nuova fattispecie delittuosa di diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente. Il reato, in attuazione, della lettera *b*) del comma 84 dell'articolo 1 della Delega, intende sanzionare la diffusione del contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate con mezzi insidiosi (microfoni o telecamere nascoste) e quindi in maniera fraudolenta, allo scopo di recare nocumento all'altrui reputazione.

Questa specifica essenza del dolo caratterizza il fatto diffusivo in vista di un fine illecito.

La prescrizione è costruita intorno alla condotta di diffusione di immagini, suoni o conversazioni e, in analogia con l'art. 615-*bis* c.p., sembra riferirsi a qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora di espressioni verbali comunque riconducibili alla persona.

Il momento di consumazione coinciderà con la divulgazione, finalizzata dal dolo specifico di recare danno all'altrui reputazione o immagine, ma l'antigiuridicità verrà meno dinnanzi all'esercizio del diritto di cronaca o del diritto di difesa.

Sinora, la duplice dimensione caratterizzante il divieto di pubblicazione degli atti processuali ha reso possibile la conoscibilità e la pressoché integrale proiezione esterna dei medesimi. Il divieto assoluto opera infatti esclusivamente per gli atti delle indagini coperti da segreto (come tali non conoscibili neppure dallo stesso imputato), mentre quello relativo non riguarda la notizia dell'esistenza o la narrazione dei contenuti dell'atto, bensì la riproduzione, anche parziale.

Le nuove previsioni mirano a limitare questa "permeabilità" dell'attività procedimentale che si è proiettata all'esterno attraverso i mezzi di comunicazione¹⁵ anche in difetto del consenso dei diretti interessati e dei soggetti comunque coinvolti.

Orbene, il reato di cui all'articolo 617-*septies* c.p. ha come presupposto la captazione occulta delle conversazioni e/o dei colloqui tra presenti, con l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, punendo esclusivamente chi abbia partecipato alle conversazioni, mentre una sanzione analoga non opera per chi divulghi (senza essere presente) la conversazione raccolta fraudolentemente¹⁶.

Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge Orlando (l. n. 103 del 2017), Wolters Kluwer, Cedam, Milano, Vicenza, 2017, p. 525; L. GIORDANO, *La Delega per la riforma della disciplina delle intercettazioni*, in A. MARANDOLA – T. BENE (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario* (L.103/2017), Giuffrè, Milano, 2017, p. 396.

¹⁵ E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 20 ss.

¹⁶ B. MIGLIUCCI, *Intercettazioni, una brutta riforma che manca l'obiettivo*, in *Guida dir.*, 2017, n. 47, p. 10; ugualmente critico sulla formulazione della nuova fattispecie, R. BARTOLI, *Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente*, in G. GIOSTRA – R. ORLANDI (a

Deve poi considerarsi, quanto al regime processuale, che la registrazione di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, è tradizionalmente ricondotta dalla giurisprudenza nel novero della prova documentale *ex art. 234 c.p.p.*, in modo da ribadirne la legittimità di impiego e di utilizzo e da sottrarre le registrazioni tra presenti al regime previsto per le intercettazioni telefoniche e ambientali *ex articolo 266 c.p.p.*¹⁷. Difetterebbero, infatti, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione il cui contenuto viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, nonché la “terzietà” del captante.

Non è pertanto semplice ipotizzare che la disciplina riformata possa di per sé individuare una fattispecie di prova illecita, inutilizzabile perché frutto del nuovo delitto di cui all’ *art. 617 septies c.p.*, tenuto conto delle difficoltà di inquadramento di questa categoria sanzionatoria¹⁸.

Come detto, l’esercizio del diritto di cronaca scriminerà le condotte diffusive, nei limiti del principio di continenza. Mediante una visione convenzionalmente orientata della libertà d’espressione¹⁹, il diritto del giornalista sarà cioè tutelato a condizione che egli agisca «in buona fede, sulla base di fatti correttamente riportati, e fornisca informazioni ‘affidabili e precise’ nel rispetto dell’etica professionale»²⁰. I doveri e le responsabilità connessi alla professione assumeranno maggiore rilevanza allorché si rischi di offendere la reputazione di una persona determinata o di ledere i diritti altrui.

La procedibilità per il delitto è a querela di parte, in piena coerenza con lo spirito della Delega che ha individuato in generale tale regime per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 150.

¹⁷ Cfr. Cass., sez. un., 28 maggio 2003, n. 36747, in *Giur. it.*, 2003, p. 2154. In chiave critica, volendo, P. MAGGIO, *L’ascolto occulto delle conversazioni*, in A. SCALFATI (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 87 ss.

¹⁸ Decisamente contraria N. GALANTINI, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2012, p. 72; EAD., *Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disciplina*, in www.penalecontemporaneo.it (16 marzo 2018), p. 14.

¹⁹ Ci si riferisce a Corte edu, 24 febbraio 2015, Haldimann c. Svizzera, § 26, che ha ribadito la priorità del dovere a informare del cronista e del diritto ad essere informato del cittadino. La libertà di espressione contemplata nell’*art. 10*, Cedu, qualora si risolva in un attacco all’altrui reputazione che raggiunga un certo grado di severità, «*in a manner causing prejudice to personal enjoyment of the right to respect for private life*», impone un bilanciamento con altri beni (Corte edu, 9 aprile 2009, A. c. Norvegia, § 75, pone in rilievo il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’*art. 8* Cedu).

²⁰ Corte edu, 24 febbraio 1997, De Haes e Gijssels c. Belgio, § 59; Corte edu, Grande Camera, 21 gennaio 1999, Fressoz e Roire c. Francia, § 54; Corte edu, 26 aprile 1995, Prager e Oberschlick c. Austria, §§ 36-38.

L'intervento di matrice sostanziale, volto ad arricchire lo strumentario di fattispecie penali che presidiano la rivelazione di contenuti concernenti notizie relative al procedimento penale²¹, ha già acceso un vivace dibattito e gli organi di vertice dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa si sono detti assai preoccupati dell'effetto bavaglio della legge che non riconosce il diritto di pubblicare le notizie di pubblico interesse e di rilevanza sociale²².

Si teme infatti anche la maggiore punibilità delle condotte di pubblicazione di atti coperti da segreto *ex art.* 326 c.p.p.²³ e si guarda con timore al mancato intervento di riforma in ordine al delitto di diffamazione che prospetta conseguenze sanzionatorie gravi in capo ai giornalisti²⁴.

A ben vedere, nonostante l'intento della modifica sia quello di evitare la diffusione dei contenuti delle intercettazioni, sembra ancora possibile delineare ampie zone franche nella proiezione esterna delle medesime.

Infatti, in esito alla valutazione demandata al giudice per le indagini preliminari, il segreto sul materiale penalmente rilevante acquisito cadrà totalmente, consentendo ancor prima della chiusura della fase di indagine la conoscibilità delle intercettazioni "rilevanti".

Inoltre, anche la possibilità di ascolto integrale di tutte le intercettazioni garantita alle parti paventa la possibilità di una scarsa tenuta del segreto. Solo per il materiale "scartato" e confluito nello speciale archivio segreto tenuto dal pubblico ministero per poi essere distrutto sembra inibita la desecretazione con la conseguenza che, ove se ne realizzasse la pubblicazione, seguirebbero indubbi effetti penali.

Esemplare ai nostri fini, del resto, è la storia della fattispecie contravvenzionale di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale *ex art.* 684 c.p. che ha tradizionalmente disvelato una scarsissima forza deterrente, non solo sul piano dell'illecito penale, ma anche sul piano delle conseguenze ulteriori²⁵. I rapporti tra il principio di necessaria offensività del reato e la risarcibilità del danno

²¹ Basti pensare all'elusione nella prassi delle fattispecie di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione e utilizzazione di segreti di atti d'ufficio) e all'art. 379-*bis* c.p. (rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). Più concrete le possibilità di criminalizzare la diffusione delle intercettazioni con la diffamazione a mezzo stampa, di cui all'art. 595 c.p.

²² Si veda la Nota Congiunta dei due Organi della stampa nazionale, del 4 novembre 2017, pubblicata sul sito www.fnsi.it.

²³ In base alla disciplina riformata, rientrano tra gli atti coperti da segreto, oltre agli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, anche le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste.

²⁴ Cfr. F. ABRUZZO, *Nuove intercettazioni, cronaca e difesa messe in difficoltà*, in *Guida dir.*, 2017, n. 49-50, p. 6.

²⁵ Cass. sez. un. civ., 29 luglio 2016, n. 15815, in *Foro it.*, 2016, I, c. 1719, ha ribadito i principi già affermati pochi mesi prima da Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727, in *Nuova giur. civ.*, 2016, p. 1014, annotata da L. DELLI PRISCOLI, *La non risarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità, anche se derivante da reato*.

non patrimoniale, anche con riferimento alla recente introduzione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., hanno palesato sul piano effettuale una totale carenza di tutela per la riservatezza dei soggetti coinvolti.

Difficile profetizzare, pertanto, esiti realmente rivoluzionari nella svolta del legislatore del 2017.

3. La tutela della segretezza delle conversazioni con il difensore

Un altro degli snodi nevralgici della nuova disciplina in punto di legalità del mezzo di ricerca della prova riguarda le comunicazioni del difensore con il proprio assistito, in attuazione dei criteri singolarmente stabiliti alla lettera *a*) del comma 84 dell'articolo 1 della Delega a garanzia della riservatezza.

Al divieto di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità dei risultati, *ex* art. 103 comma 7 c.p.p.²⁶, si affiancherà l'impossibilità di verbalizzazione di comunicazioni o conversazioni che vedano il difensore coinvolto nell'attività di ascolto "occasionale".

Si potrà esclusivamente conservare traccia delle medesime mediante indicazione dei dati cronologici del dispositivo, anche e soprattutto in vista della futura distruzione, secondo quanto disposto dal codice di procedura penale per le intercettazioni inutilizzabili.

Si tratta qui di fare specifica applicazione del principio espresso dalla Delega per cui le intercettazioni inutilizzabili, ovvero quelle contenenti dati sensibili o comunque irrilevanti, non possono trovare ingresso nei cd. brogliacci d'ascolto.

Sulla modifica, che impone una sorta di pre-diagnosi sull'utilizzabilità affidata alla polizia giudiziaria²⁷, si sono concentrati gli strali critici dell'avvocatura penale.

Si è rilevato infatti come il divieto di trascrizione delle intercettazioni tra difensore e assistito si traduca in una "prescrizione senza sanzione", non venendo espressamente presidiato dall'inutilizzabilità²⁸. Del pari, si è osservato come miri a tutelare la sola riservatezza esterna, ma non inibisca la conoscenza "interna" da parte degli inquirenti dei contenuti delle stesse intercettazioni al fine di carpire strategie difensive, con una grave violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti²⁹.

²⁶ Sui problemi registrati dalla prassi R. CENCETTI, *Il sole nero del diritto di difesa – Intercettazione dei colloqui difensivi e limiti di utilizzabilità*, nota a Cass., sez. II, 29 maggio 2014, n. 26323, in *Arch. n. proc. pen.*, 2015, p. 365.

²⁷ A. CAMON, *Intercettazioni*, cit., p. 4.

²⁸ Cfr., ancora, il Documento a firma congiunta dei rappresentanti le Camere penali, loc. cit. Altresì, B. MIGLIUCCI, *Intercettazioni*, cit., p. 7.

²⁹ B. MIGLIUCCI, *Intercettazioni*, cit., p. 8.

Del resto, la corretta applicazione dei principi costituzionali³⁰ e la “sacralità” dello spazio di riservatezza che in uno Stato democratico deve essere riservato a chi si difende avevano indotto L’Unione delle Camere penali a inviare, già durante l’*iter* della riforma, delle note scritte al ministero della Giustizia contenenti una serie di proposte con la configurazione di un illecito disciplinare per le violazioni di questi diritti e la previsione della distruzione immediata delle captazioni occasionalmente eseguite.

Il mancato recepimento di questi rilievi ha determinato ulteriori e severissime prese di posizione da parte dell’organo dell’avvocatura, giunto a invocare una moratoria per l’entrata in vigore della nuova legge³¹.

Tali preoccupazioni appaiono fondate alla luce degli esiti giurisprudenziali che si sono rivelati spesso “elusivi” del divieto di intercettazioni con il difensore.

I presidi di inutilizzabilità probatoria sono costantemente “oltrepassati” dalle prassi protese ad asserire di non guardare al contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto al mero «fatto storico del contatto tra di essi intervenuto», al fine di individuare l’utilizzatore dell’utenza che chiama quella in uso al legale³².

Allo stesso modo esulerebbero dal divieto le intercettazioni integranti di per sé reato³³, ovvero quelle non rientranti a rigore nel mandato difensivo³⁴ o nella funzione esercitata³⁵.

Per queste ragioni, la lettura delle nuove prescrizioni in conformità alla *ratio legis* dovrebbe muovere necessariamente dalla riaffermata valenza generale della sanzione probatoria contemplata dall’art. 271, letta alla luce dell’art. 191 c.p.p., e riferibile a tutte le intercettazioni che si ponessero in contrasto con il diritto di difesa³⁶, così da inibire con nettezza qualsivoglia utilizzo delle conversazioni intrattenute con il difensore³⁷.

³⁰ Principi, peraltro, richiamati anche da C. cost., 15 gennaio 2013, n. 1, in *Foro it.*, 2013, I, c. 393, che aveva risolto a vantaggio del Capo dello Stato il conflitto di attribuzioni sollevato con la Procura della Repubblica di Palermo.

³¹ Interessanti notazioni si rinvencono in M. GABANELLI – G. GUASTELLA, *Come si blindano le intercettazioni scomode*, in www.corriere.it (22 marzo 2018).

³² Cass., sez. IV, 5 ottobre 2016, n. 55253, in *CED Cass.*, n. 268618.

³³ Cass., sez. II, 6 ottobre 2015, n. 43410, in *CED Cass.*, n. 265096, sull’utilizzo del contenuto della intercettazione con un difensore per provare l’intraneità del soggetto al sodalizio mafioso.

³⁴ Cass. sez. IV, 5 ottobre 2016, n. 55253, in *CED Cass.*, n. 268618. Per significativi spunti, T. BENE, *L’art. 191 c.p.p. e i vizi del procedimento probatorio*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 117.

³⁵ Cass., sez. V, 25 settembre 2014, n. 42854, in *CED Cass.*, n. 261081.

³⁶ Secondo G. AMATO, *Un tentativo parziale di coniugare privacy e investigazioni*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 43, il pubblico ministero potrà intervenire disponendo la trascrizione quando il difensore è indagato o da indagare perché commette un reato.

³⁷ Cfr. N. GALANTINI, *Profili di inutilizzabilità*, cit., p. 12; altresì, F. ALONZI, *Contenuti e limiti del diritto di difesa*, in *Nuove norme in tema di intercettazioni*, cit., p. 97, S. FURFARO, *Intercettazioni profili di riforma*, in www.archiviopenale.it (18 marzo 2018), p. 6 ss.

4. I nuovi presupposti delle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione e per l'utilizzo dei captatori informatici

Distonico rispetto agli obiettivi centrali della riforma di contenimento dell'utilizzo del mezzo di ricerca della prova e di rispetto massimo del diritto alla riservatezza è il potenziamento delle intercettazioni riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione.

L'art. 6 del d. lgs. n. 216 del 2017 contiene infatti una significativa estensione dell'ambito di operatività delle intercettazioni nell'ipotesi in cui si proceda nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, già contemplati nell'art. 266, comma 1, lettera b), c.p.p.

Le ragioni di accertamento di questa tipologia di illecito hanno indotto il legislatore a un accostamento con il regime derogatorio delle intercettazioni per i reati di criminalità organizzata dettato dall'articolo 13 del d. l. 13 maggio 1992, n. 152 del 1991, conv. nella l. 12 luglio 1991 n. 203.

Gli indizi di reato richiesti per potere disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni perdono la connotazione della «gravità», in base al parametro generale indicato nell'art. 267 comma 1 c.p.p. e si accostano al grado della «sufficienza». Le intercettazioni devono essere necessarie per lo svolgimento delle indagini.

È inevitabile che la modifica si traduca in un ulteriore alleggerimento dell'onere motivazionale di supporto della richiesta, in linea con la progressiva ed inesorabile erosione della funzione di garanzia dei decreti autorizzativi³⁸. Allo stesso modo il parametro indiziario viene progressivamente slegato dalla colpevolezza di un determinato soggetto e riferito alla mera esistenza di un reato idoneo a legittimare il mezzo captativo³⁹.

I presupposti meno rigorosi per l'autorizzazione si accompagnano alla previsione espressa secondo cui, quando si tratti di intercettazione di comunicazioni tra presenti, nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., l'intercettazione è consentita, anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

³⁸ Cfr., *infra*, F. RUGGERI, *Le deroghe alla disciplina codicistica*, § 2, Cass., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 621; Cass., sez. un., 31 ottobre 2001, n. 42792, in *Guida dir.*, 2004, n. 6, p. 54; Cass., sez. un., 26 novembre 2003, n. 919, *ivi*, 2004, n. 6, p. 49; Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 45189, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 193; Cass., sez. un., 29 novembre 2005, n. 2737, in *Guida dir.*, 2006, n. 5, p. 79; Cass., sez. un., 12 luglio 2007, n. 30347, *ivi*, 2007, n. 37, p. 69, di parziale correzione dell'originario indirizzo in tema di autonomia della motivazione che deve corredare il decreto del p. m. prima dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni o conversazioni.

³⁹ Negli stessi termini Cass., sez. II, 20 ottobre 2015, n. 42763, in *CED Cass.*, n. 265127; analogamente, Cass., sez. IV, 12 novembre 2013, n. 8076, *ivi*, n. 258613.

Possibile in questi casi pure l'utilizzo del captatore informatico. Tuttavia, poiché si esula dai reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. l'intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante l'uso del "trojan" è consentita solo laddove sussistano motivi di ritenere che nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p.p. si stia svolgendo l'attività criminosa.

Questi ultimi strumenti di grande utilità investigativa, attivati da remoto, grazie al *download* di un file, di un'applicazione o di programmi analoghi, consentono di individuare e tracciare spostamenti e contenuti degli apparati che sfruttano connessioni internet (come *tablet*, *smartphone*, pc).

L'utilizzo dei *virus*-spia non era stato regolamentato dal legislatore ed era toccato al Supremo consesso nomofilattico tratteggiarne l'ambito di applicazione e le modalità operative limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica⁴⁰. Tale tecnica di intrusione era stata armonizzata con la normativa preesistente, ispirandosi alla disciplina di riferimento delle intercettazioni, *ex art.* 266 ss. c.p.p.

Da subito la giurisprudenza ha tuttavia cercato di generalizzare il *dictum* delle Sezioni unite, estendendo i confini operativi dei *trojan* anche ai reati comuni⁴¹.

Trattandosi di strumenti particolarmente invasivi della *privacy*, la nuova regolamentazione legislativa si pone l'obiettivo di dettarne più chiaramente gli ambiti e i contesti di uso, delineando le fattispecie di reato per le quali è ammessa l'attivazione.

Di norma, l'intercettazione mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile è consentita quando si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. (art. 266, comma 2-*bis* c.p.p.).

Si realizza così una restrizione rispetto all'apertura interpretativa delle Sezioni unite, che avevano ammessa il ricorso allo strumento, anche per i reati «comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere *ex* articolo 416 c.p., correlata alle attività più diverse, con esclusione del mero concorso di persone».

Per la tipologia dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p., lo strumento è oggi utilizzabile anche qualora le comunicazioni avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 c.p., senza alcuna previa indicazione di questi luoghi, né limitazione di tempo, ai sensi dell'art. 267cp.p.

⁴⁰ Cass. sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3546. Per un'accurata analisi, *infra* si veda L. GIORDANO, *Il captatore informatico*, § 1.

⁴¹ Cfr. Cass., sez. V, 30 maggio 2017, n. 48370, in *Giur. it.*, 2017, p. 2498; Trib. Caltanissetta, ord. 7 marzo 2018, P., in *Riv. avvoc. Caltanissetta*, 2018, n. 3, p. 10, ha ritenuto utilizzabile l'esito della intercettazione da captatore con riferimento a un reato "comune" nei luoghi di privata dimora ove si stia svolgendo attività criminosa, a condizione che vi sia indicazione del luogo in cui si realizza la captazione e si esprimano le motivate ragioni circa il fondato timore che l'attività criminosa sia in atto.

Il decreto autorizzativo potrà dunque non indicare «i luoghi ed il tempo» in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono, per la assorbente ragione che, per tali reati, l'intrusione nei luoghi di privata dimora è consentita anche a prescindere dalla sussistenza del fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, in ossequio alla disciplina derogatoria di cui all'articolo 13 del d. l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991.

Con esclusivo riguardo a questa tipologia di reati è anche consentito l'intervento di urgenza del pubblico ministero.

Il legislatore si è mostrato diffidente per l'utilizzo generale di questa metodica, restringendola ai soli reati di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 267 comma 2-*bis*. Non è dunque consentito un intervento d'urgenza quando si procede per "reati comuni", anche laddove la captazione abbia riguardo a luoghi diversi rispetto a quelli indicati nell'articolo 614 c.p. In tale evenienza, il pubblico ministero dovrà sempre rivolgersi al giudice, al quale, laddove volesse autorizzare, competerà il compito di selezionare i luoghi e il tempo della captazione.

Il ricorso al captatore informatico, in via ordinaria, per "reati comuni" (contemplati nell'art. 266, comma 1 c.p.p. e non ricompresi tra quelli indicati negli articoli 51, commi 3-*bis*, e 3-*quater* c.p.p.) o per i reati di "criminalità organizzata" esulanti dal ristretto elenco di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. soggiace a ulteriori e specifici dettami.

In corrispondenza alla Legge delega che prescriveva la possibilità di attivazione del microfono «solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice», è necessario che il decreto di autorizzazione indichi «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», ai sensi dell'art. 267 comma 1 c.p.p., poiché l'intercettazione nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., sarebbe consentita solo laddove ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Lo strumento captativo sarà utilizzabile, dunque, esclusivamente nei luoghi e nelle circostanze di tempo indicati nel decreto autorizzativo.

Va detto però che l'attivazione materiale di un *trojan* su un dispositivo mobile rende assai complesso perimetrarne lo spazio geografico di utilizzo che involge tutti i luoghi nei quali il captatore si muove e si sposta.

Si pensi esemplificativamente allo svolgimento di un'indagine all'interno di un ufficio pubblico a più piani in cui il *trojan* "seguirà" materialmente il soggetto che ha la disponibilità materiale del dispositivo, ovunque egli si trovi.

Le modalità di svolgimento del mezzo e la disciplina di autorizzazione si riflettono pure sull'utilizzo dei risultati delle intercettazioni rispetto a «reati diversi». In apparenza la previsione dell'art. 270 comma 1-*bis* c.p.p. è infatti improntata a maggiore severità rispetto a quella più generale di analogo tenore contenuta nel comma 1 dello stesso articolo 270 c.p.p. Essa sembrerebbe escludere (espressamente e in termini generali) l'utilizzabilità delle intercettazioni tramite captatore

per la prova di reati «diversi» da quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui si tratti di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, laddove gli esiti delle intercettazioni risultino indispensabili per il relativo accertamento.

In realtà, la nuova disciplina, pur presidiata da un divieto di utilizzo per «la prova di reati diversi» rispetto a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata, potrebbe offrire margini di operatività addirittura maggiori rispetto a quelli sinora delineati dalla giurisprudenza⁴².

L'eccezione – rappresentata dalle ipotesi di reati per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, sempre che gli esiti delle intercettazioni siano indispensabili per il relativo accertamento⁴³ – individua infatti un novero di fattispecie assai variegato, capace di consentire ciò che la legge sembrerebbe – apparentemente e in via di principio – volere negare.

La riforma ha trasformato anche il regime sanzionatorio generale dato che il comma 1-*bis* dell'articolo 271 c.p.p. contempla due nuove ipotesi di inutilizzabilità assoluta dei dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico e dei dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo.

Si tratta appunto delle captazioni involontarie avvenute in occasione dell'inserimento del *trojan* prima ancora che il relativo funzionamento sia stato attivato, nonché dell'utilizzo del captatore nell'ambito dell'accertamento di reati «comuni» senza l'osservanza dei requisiti locali e temporali in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono, *ex art.* 267 comma 1, ultimo periodo, c.p.p.

Proprio la difficoltà di un'indicazione preventiva di tali elementi spazio-temporali ha indotto il legislatore a consentire che l'identificazione di tali elementi possa avvenire «anche indirettamente». Il che potrebbe risolversi in una mera *fictio* priva di effetti invalidanti concreti, essendo molto difficile, come già detto, esplicitare secondo un «verosimile progetto investigativo» il dettaglio anche in forma indiretta dei luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile controllato⁴⁴.

Gli esiti delle intercettazioni risentiranno anche del rispetto delle modalità operative ridisegnate nell'art. 89 delle disposizioni di attuazione del codice⁴⁵. Par-

⁴² G. AMATO, *Per l'uso dei trojan compromesso non facile sulle regole*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 55; P. BRONZO, *Intercettazioni ambientali tramite captatore informatico*, in *Nuove norme*, cit., p. 242 ss.

⁴³ Una disciplina di chiusura sull'inutilizzabilità è dettata con riguardo a captazioni involontarie avvenute in occasione dell'inserimento del *trojan* e prima ancora che il relativo funzionamento sia stato attivato, nonché all'uso del metodo invasivo per i reati comuni al di fuori dei limiti di tempo e di luoghi indicati nel provvedimento autorizzativo.

⁴⁴ In questi termini le indicazioni fornite dalla *Relazione illustrativa*, cit., p. 10.

⁴⁵ L'art. 89 disp. att. fa richiamo all'espressa previsione dell'indicazione nel verbale delle operazioni dell'indicazione del tipo di programma impiegato che dovrà essere conforme a requisiti tecnici fissati con decreto del Ministro della Giustizia, nonché dei luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni. Si dovrà poi provvedere al trasferimento contestuale delle

ticolarmente problematica è in quest'ambito l'assicurazione imposta dal nuovo comma 2-ter dell'art. 89 disp. att. c.p.p. il quale prevede, nel caso di intercettazioni tra presenti con uso di captatore mobile installato su dispositivi portatili, che: «...le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della Procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato».

Nella realtà, l'allocazione dell'*agent* in un luogo remoto renderà assai difficile operare questo controllo effettivo di conformità, così come garantire la secretazione dei dati di trasmissione che solo in seguito fluiranno nel *server* della Procura.

Dovrà pertanto riservarsi una particolare attenzione riguardo al confronto (mediante apposito *report* che ne attesti la perfetta corrispondenza), tra i dati contenuti nella memoria sul *target* su cui è installato il captatore e quelli trasmessi e ricevuti sul *server* della Procura.

Lo scenario globale appena descritto rimanda a un insieme di presupposti e modalità delle intercettazioni assai articolato e intricato che vedrà, in prima battuta il pubblico ministero, e in sede di successiva autorizzazione, il giudice, costretti a destreggiarsi nel motivare i provvedimenti relativi al mezzo di ricerca della prova graduando i parametri indiziari e tenendo conto sia della specifica tipologia delittuosa⁴⁶, sia delle modalità della captazione, sia dei luoghi, sia, infine, dei caratteri del singolo dispositivo su cui la captazione andrà a realizzarsi.

La tecnica di rinvii e sovrapposizioni operata dalla riforma indubbiamente ha complicato e scomposto la disciplina di "doppio binario" originando una multiformità di schemi operativi capaci di ripercuotersi sull'inutilizzabilità delle intercettazioni, stante il richiamo integrale che l'art. 271 opera ai requisiti descritti dall'art. 267 c.p.p.⁴⁷.

registrazioni soltanto verso il *server* della Procura nonché alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Infine, il verbale delle operazioni di intercettazione sarà validamente redatto in formato elettronico.

⁴⁶ L'utilizzo di questi captatori sarà in ultima analisi consentito, seppure con diversi presupposti e modalità per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché per i delitti di criminalità organizzata non rientranti in questo novero ristretto, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con una pena inferiore nel massimo a cinque anni, ed infine per i delitti ordinari per cui sono previste le intercettazioni tra presenti *ex art.* 266.

⁴⁷ Critica su questi aspetti N. GALANTINI, *Profili di inutilizzabilità*, cit., p. 10; altresì D. PRETTI, *Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2018, n. 1, p. 226.

5. La selezione delle conversazioni rilevanti

Il nuovo 267 comma 4 c.p.p. prevede l'obbligo di informazione «preventiva» a carico dell'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto nei confronti del pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Specularmente dispone il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 268 c.p.p., con lo scopo di garantire questa embrionale forma di interlocuzione, mediante annotazione, che è diretta alla successiva cernita delle conversazioni da inserire nei verbali di intercettazione.

Come anticipato, la tutela della riservatezza impone alla polizia giudiziaria di effettuare un'iniziale scrematura, in particolare, vietandole di trascrivere nel brogliaccio le conversazioni "irrilevanti". A tale fine, dopo il comma 2 dell'art. 268 c.p.p., è stato inserito il comma 2-*bis* in base al quale «è vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta».

Assai problematica è anzitutto la delimitazione del perimetro della "rilevanza" – oggettiva e soggettiva – della conversazione ai fini della annotazione nei verbali di polizia giudiziaria⁴⁸, per effetto della traslazione procedimentale del suddetto paradigma che dovrà adattarsi agli esiti del mezzo di ricerca della prova nella fase investigativa⁴⁹.

Nel nuovo articolo 267 comma 4 l'obbligo di interlocuzione formale e preventiva tra l'ufficiale di polizia giudiziaria e il pubblico ministero mira alla decisione sul se e sul come trascrivere nel verbale una conversazione di dubbia "rilevanza", così da riportare il contenuto del colloquio ovvero limitarsi a indicarne gli estremi formali. Se il pubblico ministero riterrà di far inserire nel brogliaccio il contenuto della conversazione oggetto dell'annotazione, provvederà con apposito decreto⁵⁰. Ai sensi dell'art. dell'art. 268 c.p.p. comma 2-*ter*, egli potrà infatti

⁴⁸ L'aleatorietà del parametro in una fase così "mutevole" e dinamica è evidenziata da C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni nella "Delega Orlando"*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2017, n. 3, p. 80 ss.; F. CAPRIOLI, *La nuova procedura di selezione delle conversazioni rilevanti*, § 6, mette in evidenza il contenuto "ondivago" assunto dalla rilevanza/irrilevanza all'interno dello stesso disegno di riforma.

⁴⁹ Cass., sez. II, 5 marzo 2013, n. 43434, in *CED Cass.*, n. 257834; Cass., sez. II, 4 dicembre 2013, n. 12537, *ivi*, n. 259554.

⁵⁰ Per una prima analisi v. G. SPANGHER, *Critiche. Certezze. Perplexità. Osservazioni a prima lettura sul recente decreto legislativo in materia di intercettazioni*, in www.giurisprudenzapenale.com, (8 gennaio 2018), p. 1. Si vedano altresì le Linee-guida offerte dalla Procura di Velletri, il 15 gennaio 2018, in www.penalecontemporaneo.it (17 gennaio 2018), p. 4. Il nuovo quarto comma dell'art. 268 c.p.p. prevede la facoltà per la polizia giudiziaria di richiedere il differimento della trasmissione dei verbali delle registrazioni quando la prosecuzione delle operazioni renda necessario, a causa della complessità delle indagini, che l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato

disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-*bis* c.p.p. – ossia quelle giudicate inizialmente irrilevanti dalla polizia giudiziaria – siano trascritte nel verbale di ascolto, se e quando ne riterrà «la rilevanza per i fatti oggetto di prova». Parimenti, verranno trascritte le comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili «se necessarie a fini di prova».

Il richiamo alla rilevanza tradisce un difetto di formulazione rispetto al testo originario contemplato nella Delega⁵¹, ove più correttamente (sia con riguardo all'assicurazione della riservatezza sia alla richiesta dello stralcio al giudice per le indagini preliminari delle registrazioni captate) era richiamato il difetto di «pertinenza» in relazione all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero all'irrilevanza ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei⁵².

L'anomalia è stata subito segnalata dalla dottrina che ha osservato come un dato possa essere «irrilevante ogniqualevolta, ancorché pertinente rispetto a un tema, risulti inidoneo a portare un'informazione utile»⁵³, ribadendo la necessità di ancorare la verifica delle intercettazioni relative a fatti o circostanze estranei alle indagini alla “non pertinenza” piuttosto che alla “irrilevanza”.

In effetti la pertinenza e la rilevanza definiscono il rapporto tra l'accertamento del fatto oggetto della prova e l'oggetto della decisione.

In questo senso la pertinenza vale a contrassegnare la relazione di reciprocità logica e funzionale tra il fatto oggetto dell'imputazione e i fatti oggetto di prova.

Si tratta, cioè, un giudizio di attitudine, espressivo di una valutazione di tipo relazionale che inibisce l'ingresso nel processo di dati che non si riferiscono alla decisione⁵⁴.

La rilevanza definisce, invece, l'idoneità della prova pertinente a servire quale strumento del giudizio⁵⁵.

La valutazione sulla rilevanza ha ad oggetto la necessità o l'utilità della prova rispetto alla «verificabilità dell'affermazione probatoria ritenuta verosimile e

all'ascolto consulti le risultanze acquisite. In presenza di tale presupposto, il pubblico ministero può disporre con decreto il differimento della trasmissione degli atti.

⁵¹ I profili della rilevanza e della pertinenza erano distinti dalla Circolare della Procura della Repubblica di Roma.

⁵² L'art. 1, comma 84, lett. a), nn. 1 e 4 l. n. 103/2017 fa richiamo alle registrazioni captate «che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei».

⁵³ C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni*, cit., p. 82 ss.; adesivamente G. PESTELLI, *Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa*, ivi, 2018, n. 1, p. 172.

⁵⁴ G. UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura del medesimo, Guffrè, Milano, 1992, p. 17; Gius. SABATINI, voce *Prova (diritto processuale penale e diritto processuale penale militare)*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Utet, Torino, 1957, p. 318.

⁵⁵ S. FURFARO, *Il fatto come oggetto di prova*, in *La prova penale*, Trattato diretto da A. Gaito, I, Utet, Torino, 2008, p. 350.

pertinente»⁵⁶. Infatti, «è l'ipotesi che ci dà il criterio della rilevanza della prova: se non sappiamo cosa provare, non possiamo sapere cosa ci serve per provare»⁵⁷. La rilevanza mostra una funzione di inclusione e di esclusione nell'acquisizione dei dati utili al processo ed è fondamentale anche in relazione al principio della ragionevole durata.

Riflettendo in termini di protocolli logici applicabili in sede di ammissione delle prove il giudice procede anzitutto a un test di pertinenza sull'oggetto di prova (che tuttavia si mostra spesso scarsamente selettivo), cui deve seguire il test di rilevanza o meglio di idoneità probatoria, attraverso il quale ci si interroga sulla reale influenza dell'informazione sul *thema decidendum*⁵⁸.

È evidente che entrambi i parametri, duttili e modulari, possano assumere significati diversi in «situazioni comparative, in rapporto a determinati contesti e a un *iter* probatorio»⁵⁹ che appare ancora magmatico e in via di formazione nel corso delle indagini.

All'abbandono legislativo del concetto di pertinenza per le intercettazioni la prassi sarà comunque chiamata a sopperire in forza dell'implicito richiamo alla previsione generale contemplata nell'art. 187 c.p.p. sull'oggetto di prova. Non v'è infatti dubbio che anche la narrazione proveniente dalle intercettazioni debba porsi in relazione logica e funzionale con il fatto oggetto dell'imputazione.

Basti qui richiamare il concetto di «corpo di reato» o di «cosa pertinente al reato» nella perquisizione (e nel successivo sequestro) di beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini volte a stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato⁶⁰.

Ebbene, questo nesso «pertinenziale» ha persino avuto incidenza sugli esiti della perquisizione illegittima: i «perquirenti rispondono dell'abuso (art. 609 c.p.)», ma se hanno scoperto cose pertinenti al reato niente osta alla convalida del sequestro⁶¹ e al successivo utilizzo processuale del bene sottoposto a sequestro che vive un rapporto autonomo con il provvedimento di perquisizione⁶².

⁵⁶ G. UBERTIS, voce *Prova (in generale)*, in *Dig. pen.*, X, Utet, Torino, 1995, p. 322, riporta il giudizio di rilevanza alle fonti o ai mezzi di prova con la conseguenza che tali fonti sono rilevanti quando introducono nel processo elementi di prova, sempre che non si mostrino generatori di ridondanza.

⁵⁷ F. M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto, motivazione*, Milano, 2013, p. 311.

⁵⁸ F. M. IACOVIELLO, *La Cassazione penale*, cit., p. 528.

⁵⁹ L'opinione è di S. BUZZELLI, *Le nuove intercettazioni tra selettività arbitraria e ridimensionamento delle garanzie difensive*, in *Riv. dir. media*, 2018, n. 2, p. 9.

⁶⁰ Cass. sez. III, 24 giugno 2014, n. 29990, in *CED* n. 259949.

⁶¹ La tesi è di F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 610.

⁶² Secondo Cass., sez. un. 27 marzo 1996, n. 5021, in *Cass. pen.*, 1996, p. 3268, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, disciplinato dall'art. 253 comma 1 c.p.p., costituendo un atto dovuto rende irrilevante il modo attraverso cui le cose sono state rinvenute.

È evidente, tuttavia, la difficoltà di analisi di tale coerenza contenutistica nelle intercettazioni con immediatezza e in esito all'ascolto, allorquando la stessa imputazione è in fase di definizione e assestamento. Allo stesso modo, lo stato embrionale delle indagini⁶³ rende quasi profetico il vaglio sulla rilevanza che sarà condotto alla stregua di criteri valutativi che trovano la loro sede naturale nel prodomo dell'attività di istruzione probatoria.

Allo scopo di fornire un chiarimento sul criterio prescelto la Relazione illustrativa della legge ha precisato che «il pubblico ministero è informato dalla polizia giudiziaria, al fine di verificare la prospettata irrilevanza delle comunicazioni e conversazioni: in particolare, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di informare il pubblico ministero, con apposita annotazione ai sensi dell'art. 357 c.p.p., nei casi in cui sia dubbio se procedere a trascrizione, nel verbale, di dette conversazioni»⁶⁴. Il ragionamento del legislatore guarda all'ufficiale di polizia giudiziaria come mero delegato all'ascolto e al pubblico ministero quale organo delegante su cui direttamente incombe il dovere di non trascrivere nei cd. brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili. Il rappresentante dell'accusa dovrà dunque impartire «opportune istruzioni e direttive al delegato, per concretizzare l'obbligo di informazione preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza»⁶⁵.

Il testo di legge, evidentemente influenzato dalle Linee-guida delle Procure di Roma, Napoli e Torino, oltre che dalla Circolare del CSM⁶⁶, implicherebbe che l'obbligo di informazione, con annotazione scritta, in capo alla polizia giudiziaria sussista sia riguardo a conversazioni ritenute “irrilevanti”, ai sensi dell'art. 268 comma 2-*bis* c.p.p., di modo da consentire al pubblico ministero una valutazione delle considerazioni della polizia giudiziaria ed eventualmente una determinazione in direzione contraria, sia con riguardo al dubbio sulla rilevanza al fine di «procedere a trascrizione, nel verbale, di dette conversazioni».

Dinnanzi a perplessità o a valutazioni di inopportunità sulla possibile rilevanza dei contenuti delle intercettazioni la polizia giudiziaria dovrà dunque ri-

⁶³ Anche la Circolare “*Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione*” del CSM, cit., p. 5 ss., aveva evidenziato come la nozione di rilevanza imponga una «complessiva conoscenza di tutti gli elementi raccolti nel corso dell'indagine, per cui, un'eventuale valutazione demandata alla p.g. nell'immediatezza dell'ascolto, senza un adeguato coordinamento, risulterebbe una valutazione parcellizzata, limitata, e potenzialmente fallace». Non si mancava di sottolineare al proposito che in questa fase la verifica del pubblico ministero in ordine alla rilevanza sia anche condizionata dalla complessiva condotta alla luce di eventuali altri procedimenti in corso.

⁶⁴ Così la *Relazione illustrativa*, cit., p. 3.

⁶⁵ Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., p. 3. Su questi profili si sofferma T. BENE, *La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, n. 1, p. 9 ss.

⁶⁶ Cfr., ancora, le Circolari delle Procure di Roma, Torino e Napoli, *loc. cit.*

mettere al pubblico ministero l'esame del contenuto delle intercettazioni per poi procedere alla selezione delle medesime⁶⁷.

L'auspicio sistematico della riforma si fonda sulla correttezza dei rapporti tra polizia giudiziaria e pubblico ministero e guarda all'organo dell'accusa come il soggetto cui compete in via esclusiva la direzione delle indagini. Deve osservarsi che l'annotazione di cui all'art. 267 comma 4 c.p.p. sembra rendere possibile per la polizia giudiziaria riportare, sia pure per sintesi, il contenuto delle conversazioni "irrilevanti" oltre a quelle "rilevanti", mentre l'art. 268 comma 2-bis c.p.p. vieta qualsiasi trascrizione, anche sommaria delle intercettazioni "irrilevanti". La polizia giudiziaria dovrà cioè riferirsi sinteticamente ai contenuti di tali comunicazioni al fine di consentire al p.m. di verificare la paventata irrilevanza o, al contrario, di ritenere la rilevanza disponendo con decreto la trascrizione delle intercettazioni⁶⁸.

Non sorprende, anzi in qualche modo preoccupa, il tentativo delle singole Procure della Repubblica, già in questa fase di *vacatio*, di orientare, anche esemplificativamente attraverso nuove Linee-guida, le scelte della polizia giudiziaria in merito al parametro della rilevanza-pertinenza⁶⁹. In effetti questo tipo di tecnica potrebbe condurre a declinazioni territorialmente e geograficamente diversificate della "rilevanza" delle intercettazioni!

Al pubblico ministero è imposta anche la distinzione tra intercettazioni palesemente "irrilevanti" e intercettazioni relative a "dati sensibili".

In questa seconda ipotesi, il paradigma valutativo si fa più selettivo e le stesse devono risultare addirittura «necessarie» ai fini di prova, in quanto i dati sensibili emergenti dalle comunicazioni intercettate sono destinati a rimanere del tutto riservati, quando non sia possibile stabilire un nesso essenziale tra la loro conoscenza e l'attività probatoria⁷⁰.

⁶⁷ La Circolare del CSM di "*Ricognizione di buone prassi*", cit., p. 6, evidenziava la centralità del p.m. nelle operazioni di controllo della rilevanza e di selezione delle intercettazioni.

⁶⁸ Cfr. G. PESTELLI, *Brevi note*, cit., p. 174 ss.

⁶⁹ Le Linee-guida recentemente fornite dalla Procura di Sondrio (10 aprile 2018), leggibili in www.penalecontemporaneo.it (13 aprile 2018), pp. 4 ss., esplicitano i confini soggettivi e oggettivi della rilevanza. Rientrerebbe in questo novero una conversazione «che pur contenendo riferimenti o indicazioni relative a terzi soggetti non sottoposti ad indagine sia comunque utile fornendo un apporto conoscitivo rilevante», per esempio riferendosi a disponibilità economica di terze persone appartenenti al nucleo familiare conseguente alla attività illecita del soggetto indagato. Allo stesso modo, in un procedimento per reati di corruzione nell'ambito di un appalto, potrebbe assumere rilievo una conversazione «avente ad oggetto contatti personali del pubblico ufficiale indagato con soggetti non sottoposti ad indagine che rivestono un particolare incarico politico istituzionale (.....), quanto al profilo oggettivo e soggettivo, ai fini di dimostrare i collegamenti dell'indagato, le sue capacità di influenza politico-amministrativa e rafforzare la complessiva attendibilità di dichiarazioni rese a carico dell'indagato in ordine alla sua capacità di condizionamento della procedura amministrativa».

⁷⁰ In questi termini la *Relazione illustrativa*, cit., p. 3.

A ben vedere, anche questo aspetto si presta a originare interpretazioni fortemente discrezionali se è vero, come già ipotizzato, che potrebbe per esempio risultare sempre necessario trascrivere il riferimento in una registrazione allo stato di tossicodipendenza di un terzo soggetto acquirente, nell'ambito di un procedimento relativo a ipotesi di cessione di sostanza stupefacente⁷¹. Allarma poi la creazione di un divieto probatorio a tutela di un interesse sia processuale che extraprocessuale, cui osta, al di là del mancato rinvio all'art. 271 comma 1 c.p.p., la considerazione dogmatica della totale estraneità dei concetti di non pertinenza e irrilevanza rispetto alla sanzione dell'inutilizzabilità⁷².

Un dato indiscutibile è che la selezione demandata alla dialettica tra polizia giudiziaria e pubblico ministero «tranne i casi di assoluta inutilizzabilità» non potrà mai condurre al mancato inoltro al giudice, ai fini del successivo deposito, di trascrizioni e/o registrazioni di conversazioni e/o scambio di comunicazioni informatiche o telematiche astrattamente, anche se indirettamente, favorevoli all'indagato⁷³.

Qui si tratta, infatti, di intendere la rilevanza quale diretta proiezione del *favor rei*. Ma è del tutto evidente che anche il principio normativo generale⁷⁴ di accertamento del fatto⁷⁵, implicito e desumibile dalle disposizioni che prevedono un trattamento di favore⁷⁶, potrà assumere una coloritura peculiare a ragione della *sedes* procedimentale nella quale è destinato a valere⁷⁷.

6. Il deposito: modalità e tempistica

Una volta effettuata la valutazione sulla rilevanza delle intercettazioni scatta l'obbligo del deposito presso il c.d. archivio riservato delle intercettazioni, il quale, ai sensi dei nuovi artt. 269 e 89-*bis* disp. att. c.p.p., deve essere tenuto sotto la direzione e la sorveglianza dello stesso Procuratore della Repubblica e gestito con modalità, anche informatiche, tali da assicurare la segretezza della documentazione custodita e da garantire il monitoraggio degli accessi. Nell'archivio riservato devono essere conservati integralmente, coperti da segreto con riguardo ai segmenti procedurali che non determinano obblighi di *discovery*, le annotazioni,

⁷¹ Così, espressamente, le Linee-guida della Procura di Sondrio (10 aprile 2018), cit., p. 5.

⁷² N. GALANTINI, *Profili di inutilizzabilità*, cit., p. 13.

⁷³ La conclusione è desumibile da indici sistematici di garanzia (si veda ancora la Circolare del CSM di "Riconoscimento di buone prassi", cit., p. 2).

⁷⁴ G. LOZZI, voce *Favor rei*, in *Enc. dir.*, XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 12.

⁷⁵ G. BETTIOL, *La regola in dubio pro reo nel diritto e nel processo penale*, in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 1966, p. 312.

⁷⁶ Nella accezione concreta e ampia fornita per esempio da Corte edu 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, § 70; Corte edu, Grande camera, 12 luglio 2013, Allen c. Regno Unito, § 94.

⁷⁷ M. PISANI, *Introduzione al processo penale*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 45, sottolineava la frammentarietà della regola.

i verbali, gli atti, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle intercettazioni cui afferiscono.

In questo fascicolo separato troveranno ospitalità tutti gli atti relativi alle operazioni di intercettazione che non transiteranno più – direttamente e automaticamente – nel fascicolo per le indagini preliminari.

Deve subito osservarsi come il corretto funzionamento dell'archivio imponga uno sforzo organizzativo e economico non indifferente. L'individuazione del personale preposto e la materiale predisposizione dell'archivio, anche attraverso sale riservate e fruibili dai difensori per l'ascolto implicano, infatti, la destinazione di ingenti risorse economiche che ne rendono alquanto ardua l'immediata attuazione.

La logistica dell'archivio riservato è destinata inoltre a rivoluzionare l'attuale sistema di gestione, sostanzialmente affidato a ditte esterne private.

Il passaggio verso un *server* pubblico in cui dovrebbe confluire il materiale imporrà l'adozione di protocolli unitari per tutte le Procure distribuite sul territorio nazionale onde evitare la frammentazione delle prassi, l'utilizzo di *software* non affidabili, nonché l'accesso da remoto di soggetti non autorizzati. Inoltre, gli interventi dovranno conformarsi alle disposizioni dettate in materia dal Garante per la protezione dei dati personali⁷⁸.

Gli snodi temporali del deposito sono assai articolati.

Il deposito delle annotazioni nell'archivio riservato dei verbali e delle registrazioni⁷⁹, disciplinato dal nuovo art. 268-*bis* c.p.p. – modulato sulla pregressa disciplina dell'art. 268 commi 4 e 5 c.p.p. –, deve avvenire «entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni» (comma 1), salvo che il GIP, in caso di grave pregiudizio per le indagini, autorizzi il c.d. ritardato deposito degli atti non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 3)».

All'archivio riservato hanno diritto di accedere immediatamente pure i difensori delle parti (art. 268-*bis* comma 2 c.p.p.). Il nuovo comma 4 dell'art. 268 c.p.p. disciplina l'obbligo di trasmissione della polizia giudiziaria «immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei provvedimenti di autorizzazione o di proroga» dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni.

La possibilità che il pubblico ministero, nel caso in cui sia necessario per la «prosecuzione delle operazioni» di trascrizione delle intercettazioni⁸⁰, possa disporre con decreto «il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni», «in ragione della complessità delle indagini» e della necessità che la p.g. delegata all'ascolto «consulti le risultanze acquisite», tratteggia una macroarea di

⁷⁸ G. AMATO, *Archivio riservato: ipotesi risorse e personale*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 60.

⁷⁹ Unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.

⁸⁰ L'opinione è di G. PESTELLI, *Brevi note*, cit., p. 176 ss., il quale esclude possano realizzarsi attività di captazione oramai concluse.

discrezionalità assoluta del rappresentante dell'accusa. Quest'ultimo non sembrerebbe, stando alla *littera legis*, dovere motivare il suddetto decreto che risulta sganciato pure da vincoli temporali.

Si delinea così una sorta di fase incidentale in cui la polizia giudiziaria potrà disporre di una tempistica aggiuntiva per la trascrizione del contenuto delle intercettazioni nei brogliacci di ascolto, rivalutando *ex-post* l'iniziale irrilevanza delle medesime in un quadro investigativo più completo di modo da prospettarle nuovamente al pubblico ministero per consentirgli di disporre la trascrizione⁸¹.

È plausibile pertanto ritenere che il pubblico ministero potrà frequentemente spingersi sino al termine di chiusura delle investigazioni, previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari che, come previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 268-*bis* c.p.p., non è posto nelle condizioni di valutare la rivendicata complessità dell'assetto investigativo.

Al deposito si correla tutta una serie di aspetti attuativi che mostra l'evidente disparità di trattamento per la difesa ammessa all'ascolto (senza estrazione di copia) delle intercettazioni custodite nell'archivio riservato solo previa autorizzazione del pubblico ministero, al quale dovranno evidentemente esplicitarsi pure le ragioni della richiesta. Soprattutto in relazione ai c.d. brogliacci muti, ovvero alle conversazioni non annotate, si palesano gravi difficoltà di cernita dei dati di interesse nei meandri delle svariate captazioni messe a disposizione.

7. Il superamento del modello dell'udienza stralcio

Momento centrale per le evidenti proiezioni sull'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni è quello relativo alla selezione delle registrazioni che il legislatore ha volutamente differenziato dal regime sinora vigente anche a ragione della sussistenza o meno di una richiesta di misura cautelare.

Emerge nettamente l'esigenza di superare il modello incentrato sulla c.d. udienza stralcio, nel quale tutto il materiale transitava sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari⁸² e veniva integralmente esaminato al fine dell'eliminazione degli esiti ridondanti o inutilizzabili.

Attraverso l'introduzione dell'archivio riservato, per così dire di "decantazione" delle intercettazioni, nonché attraverso la rimodulazione dell'attività di acquisizione frazionata su richiesta delle parti, la riforma si propone di realizzare un migliore temperamento tra le esigenze di indagine e quelle di tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti.

⁸¹ Secondo C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni*, cit., p. 84 nulla osta a che il pubblico ministero possa riascoltare nuovamente le registrazioni e disporre la verbalizzazione di conversazioni originariamente escluse.

⁸² Si veda la *Relazione illustrativa*, cit., p. 5, che si richiama alla mancata selezione nella precedente disciplina «del troppo, del vano e dell'inutilizzabile». Sulle opacità dell'udienza stralcio si soffermava G. SPANGHER, *Le criticità della disciplina delle intercettazioni telefoniche*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 923.

Si è optato per una procedura bifasica che prevede il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e la successiva acquisizione, sulla base di un contraddittorio tra le parti di tipo cartolare (richieste scritte e memorie); ove necessario, il giudice può fissare udienza, con la partecipazione del pubblico ministero e dei soli difensori, per provvedere, all'esito, all'acquisizione e al contestuale stralcio, con destinazione finale all'archivio riservato, delle comunicazioni irrilevanti e inutilizzabili.

Il pubblico ministero è onerato, entro il termine di cinque giorni dalla conclusione delle operazioni di intercettazione, a stilare un elenco delle registrazioni «rilevanti a fini di prova» ai sensi dell'art. 268-*bis* comma 1 c.p.p.

La richiesta deve essere presentata al giudice entro l'ulteriore termine di cinque giorni dal deposito degli atti e contestualmente comunicata ai difensori delle parti (art. 268-*ter* comma 2 c.p.p.). Si tratta di termini non sanzionati in quanto l'art. 268-*ter* comma 5 c.p.p. espressamente prevede che il pubblico ministero e i difensori, sino alla decisione del GIP sull'acquisizione al fascicolo delle indagini delle comunicazioni indicate in questo elenco, nonché in quello eventualmente presentato dai difensori, ai sensi del comma 3 dell'art. 268-*ter* c.p.p., possano sempre integrare le richieste e presentare memorie, senza particolari problemi legati alle deviazioni della tempistica.

Senonché il mancato ingresso di atti rilevanti nel fascicolo delle indagini potrebbe importare conseguenze di assoluto rilievo sia sul piano della utilizzabilità sia su quello della distruzione.

Ai sensi dell'art. 268-*ter* comma 3 c.p.p., il difensore, oltre a poter richiedere l'acquisizione di ulteriori comunicazioni rilevanti a fini della prova non comprese nell'elenco formato dal PM, può chiedere che non vengano acquisite al fascicolo delle indagini le intercettazioni inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, in base al comma 2-*bis* dell'art. 268 c.p.p.

Ciò implica, per effetto del richiamo alle intercettazioni ritenute «irrilevanti», la possibilità per la difesa di richiedere l'eliminazione di registrazioni già trascritte nei relativi verbali d'ascolto. Non appena il giudice per le indagini preliminari si pronuncia sull'acquisizione delle intercettazioni, tutti gli altri atti e verbali vengono restituiti al pubblico ministero «per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'art. 269 comma 1» e le parti, *ex art.* 269 comma 2 c.p.p., potranno chiedere «la distruzione delle registrazioni non acquisite», a tutela della riservatezza.

La disposizione preoccupa molto coloro i quali paventano un serio rischio di dispersione probatoria a ragione della nuova forma di inutilizzabilità funzionale delle conversazioni meramente irrilevanti, con una totale compromissione dell'esito conoscitivo laddove la difesa avanzi, oltre alla richiesta di esclusione della conversazione, anche quella di distruzione della medesima⁸³.

⁸³ G. PESTELLI, *Brevi note*, cit., p. 178 ss.

Il timore non è peraltro mitigato dalla possibilità di un successivo recupero delle intercettazioni mediante le richieste di acquisizione in sede di udienza preliminare, in dibattimento, o in appello *ex art.* 598 c.p.p.

Infatti, la materiale distruzione del risultato dell'intercettazione potrebbe di fatto inibire qualsiasi ripescaggio futuro⁸⁴. L'impressione, pertanto, è che il meccanismo sia stato concepito come una sorta di ristoro offerto alla difesa in cambio del *deficit* conoscitivo pregresso sui contenuti delle intercettazioni.

Nella Legge delega era contemplato un obbligo negativo in capo al pubblico ministero, tenuto a disporre l'avvio della procedura di stralcio, di fronte a registrazioni inutilizzabili o irrilevanti ai fini delle indagini, con relativa indicazione delle medesime «in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'art. 415-*bis* del codice di procedura penale»⁸⁵.

Fondandosi sulle circolari emanate dalle Procure, la dottrina circoscriveva tale obbligo solo alle determinazioni del pubblico ministero che si avvedesse di intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti da eliminare in contraddittorio, non già in positivo, quando si trattasse dunque di intercettazioni da acquisire⁸⁶.

Nella versione accolta dal legislatore delegato l'obbligo ha assunto i contenuti di una prescrizione positiva che impone sempre la procedura di selezione e stralcio delle intercettazioni rilevanti, non più tardi della conclusione delle indagini preliminari: da un lato, infatti, il nuovo art. 422 comma 4-*bis* c.p.p. richiama, in quanto compatibili, gli artt. 268-*ter* e 268-*quater* c.p.p. ma solo ai fini dell'emissione della sentenza di non luogo a procedere; dall'altro, in fase dibattimentale e in appello le regole da applicare sono quelle ben più restrittive di cui al nuovo art. 472 ultimo periodo c.p.p., il quale richiama esclusivamente l'art. 268-*ter* c.p.p. (e non anche l'art. 268-*quater*) subordinando la richiesta di acquisizione a istanze pregresse non accolte ovvero ulteriori la cui rilevanza a fini di prova sia emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale.

La definizione del materiale utilizzabile non si esaurisce dunque nel momento investigativo, ma continua anche in dibattimento ed eventualmente anche in appello mediante un meccanismo di recupero dinamico degli esiti delle intercettazioni.

Da questo intreccio normativo parte della dottrina ha ricavato un'interpretazione riferibile al ritardato deposito delle intercettazioni: l'obbligo per il Pubblico

⁸⁴ Del resto la Circolare del CSM di "*Ricognizione di buone prassi*", cit., p. 9 segnalava la necessità di contemperare la salvaguardia dei dati sensibili con le irreversibili ripercussioni sul diritto di difesa, correlate alla distruzione del materiale.

⁸⁵ In questi termini l'art. 1, comma 84, lett. a), n. 4 l. n. 103/2017.

⁸⁶ Secondo, C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni*, cit., p. 90, quando il pubblico ministero non ha rilevato una situazione meritevole di tutela, la procedura di stralcio sembra poter aver luogo anche in un momento successivo, fino ad esempio al dibattimento. Altresì F. CAPRIOLI, *La procedura di selezione e stralcio delle comunicazioni intercettate nelle linee-guida della Procura della Repubblica di Torino*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, p. 556; A. CAMON, *Intercettazioni*, cit., p. 10.

ministero di chiedere l'acquisizione sorgerebbe prima dell'emissione della richiesta di giudizio immediato o del deposito dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, e ciò al fine di evitare il deposito massivo di tutte le captazioni assieme agli altri atti di indagine⁸⁷.

Una differente opzione esegetica, facendo leva sul termine contemplato nell'art. 268-*bis* comma 3 c.p.p.: «non oltre la chiusura delle indagini preliminari», ritiene che l'onere di depositare gli atti, formare l'elenco delle intercettazioni di cui voglia chiedere l'acquisizione e di presentazione della richiesta al GIP, sorga per il pubblico ministero entro gli stessi termini temporali previsti dagli artt. 268-*bis* e 268-*ter* c.p.p., computati a decorrere dallo scadere del termine, originario o prorogato, di durata delle indagini preliminari di cui agli artt. 405 e 406 c.p.p.⁸⁸.

La procedura da seguire per la selezione del materiale intercettato è disciplinata dal nuovo art. 268-*quater* c.p.p. che limita l'intervento delle parti al contraddittorio cartolare in ciò discostandosi dalla Delega e dalla prima versione del decreto che disegnavano un'udienza partecipata in cui le parti avrebbero potuto fare valere le loro riserve e obiezioni.

Il ruolo delle parti è contenuto a ragione dei tempi strettissimi nonché della limitata possibilità per la difesa di ascoltare le conversazioni durante le indagini, senza tuttavia potere estrarre copia delle medesime.

Quando è necessario, il giudice fissa dunque l'udienza per l'acquisizione delle conversazioni e comunicazioni «indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d'ufficio, lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione». Il criterio della «manifesta irrilevanza» dettato dall'art. 190 c.p.p. per le richieste di ammissione di prova in sede dibattimentale lascia tuttavia presagire un ampio recupero di molte conversazioni intercettate⁸⁹.

L'ordinanza del GIP fa venire meno il segreto sugli atti e sui verbali delle intercettazioni oggetto di acquisizione che saranno inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari, con facoltà per i difensori di ottenere la copia dei verbali delle intercettazioni acquisite e la trasposizione su apposito supporto informatico delle registrazioni acquisite (commi 3 e 4) e con restituzione al PM degli atti e dei verbali delle intercettazioni non acquisite per la loro conservazione nell'archivio riservato di cui all'art. 269 comma 5 c.p.p.

Come detto, potrebbe darsi l'eventualità che anche successivamente il pubblico ministero si trovi a operare una nuova valutazione di rilevanza delle intercettazioni non acquisite⁹⁰, cui seguirà una nuova richiesta di acquisizione in base allo sviluppo delle attività di indagine.

⁸⁷ C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni*, cit., p. 90.

⁸⁸ G. PESTELLI, *Brevi note*, cit., p. 181.

⁸⁹ B. MIGLIUCCI, *Intercettazioni, una brutta riforma*, cit., p. 8.

⁹⁰ Si veda la *Relazione illustrativa*, cit., p. 5.

La trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti e utilizzabili da parte del GIP dipende, in via ordinaria, dalle attività di richiesta di prova.

Le intercettazioni selezionate transiteranno nel fascicolo per il dibattimento, su richiesta di parte, con le cadenze impresse dal nuovo art. 493-*bis* c.p.p., previa loro trascrizione secondo le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie. Il legislatore intende così evitare l'antieconomico compimento delle trascrizioni se il procedimento non sfoci nell'instaurazione del giudizio, ma è altrettanto chiara la scelta generalizzata della riforma a vantaggio di questa modalità di rappresentazione degli esiti delle captazioni.

L'esigenza di trascrizione, successiva ed eventuale rispetto alla fase di selezione e acquisizione del materiale, si correlerà a una specifica istanza probatoria legata alla progressione processuale. Tale attività peritale potrà compiersi per esempio, in sede di incidente probatorio, nel caso di giudizio abbreviato condizionato a una tale richiesta di prova, ovvero in sede di udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 422 c.p.p., ove se ne ritenga la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere⁹¹.

In forza del disegnato meccanismo, l'acquisizione postuma delle intercettazioni⁹² connoterà dinamicamente anche il concetto di "rilevanza" che non potrà limitarsi all' "istantanea" delle indagini, ma assumerà via via i significati diversi legati all'incedere dell'accertamento processuale.

8. *Segue: la disciplina nel caso di sussistenza di una richiesta cautelare*

Nel caso di richiesta di misura cautelare la procedura di selezione delle intercettazioni muta sensibilmente.

Sarà infatti lo stesso pubblico ministero, ai sensi del nuovo art. 268-*ter* comma 1 c.p.p., a disporre l'acquisizione nel fascicolo delle indagini preliminari delle intercettazioni «utilizzate, nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione di una misura cautelare», con inserimento dei verbali e degli atti ad esse relativi⁹³. L'inserimento sarà successivo all'adozione della misura e le intercettazioni resteranno custodite separatamente all'interno dell'archivio riservato di cui all'art. 269 c.p.p.

Le disposizioni *ad hoc* mirano a preservare l'effetto sorpresa del provvedimento cautelare che appare incompatibile con uno stralcio preventivo in contraddittorio. Si impone una maggiore cura nella redazione dei verbali onde evitare che i difensori abbiano copia di materiale non utilizzato nell'ordinanza cautelare.

⁹¹ In questi termini la *Relazione illustrativa*, cit., p. 8.

⁹² A mente della nuova previsione il giudice procede alle operazioni di cui all'art. 268-*ter* c.p.p. «quando le parti rinnovano richieste non accolte o richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova emergono nel corso dell'istruzione dibattimentale».

⁹³ L'art. 268 c.p.p. comma 2-*ter* attua la Delega che prospettava da parte del pubblico ministero l'effettuazione del filtro di utilizzabilità e rilevanza delle intercettazioni da presentare con la richiesta cautelare (art. 1 comma 84, lett. a) punto 1 l. n. 103 del 2017).

Al contempo si vogliono evitare esposizioni mediatiche anche a danno di terzi per effetto della caduta del segreto e del divieto totale di pubblicazione nel momento in cui l'indagato ha avuto possibilità di conoscere gli elementi a suo carico, possibilmente non correttamente selezionati a monte.

Si tratta infatti di provvedimenti cronologicamente più vicini al fatto in cui, rispetto al termine della fase delle indagini, assai più probabile è il pericolo di lesioni legate alla diffusione di informazioni sensibili derivanti dalle intercettazioni e di lesione del bene della riservatezza.

In linea con queste esigenze si pone anche la modifica dell'art. 114 c.p.p., che esclude dal divieto di pubblicazione degli atti del procedimento l'ordinanza applicativa di misura cautelare.

Restano, tuttavia, fuori dall'ambito eccezzuativo altre attività caratterizzate dal c.d. effetto sorpresa: il legislatore non ha infatti ricompreso nella deroga prevista per la pendenza cautelare il sequestro probatorio o la perquisizione.

L'uso delle intercettazioni in fase cautelare, da un lato, intende responsabilizzare maggiormente il pubblico ministero, dall'altro lato, fa affidamento sul controllo selettivo del giudice della cautela sugli atti a supporto della richiesta: qualora vi rinvenga verbali di conversazioni inutilizzabili o irrilevanti, ne ordinerà la restituzione al pubblico ministero per la custodia in archivio, con eventuale recupero successivo.

In questa diversa, e più specifica, procedura il pubblico ministero non è dunque soltanto l'organo che sottopone al giudice l'elenco delle conversazioni utilizzabili e rilevanti, ma viene a rivestire un ruolo da protagonista nella selezione del materiale fonico da utilizzare selezionando i passaggi più significativi a fini "probatori".

A tale scopo il pubblico ministero, qualora non abbia potuto interloquire preventivamente con la polizia giudiziaria al fine di stabilire la rilevanza e l'utilizzabilità di determinate conversazioni, è chiamato a effettuare una valutazione *a posteriori*, disponendo l'espunzione del materiale irrilevante o inutilizzabile. In tali casi dovrà trasmettere al giudice, in allegato alla richiesta, solo i brogliacci emendati, ossia al netto delle conversazioni scartate e mandate in archivio.

L'auto contenimento dell'onere di allegazione del pubblico ministero è ricavabile dalle interpolazioni operate nell'articolo 291 al comma 1, dopo le parole «gli elementi su cui la richiesta si fonda» è stata inserito il periodo «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti». Finalizzato al medesimo obiettivo di evitare la trasposizione di contenuti non strettamente necessari alla definizione del quadro indiziario e potenzialmente lesivi della reputazione delle persone è il comma 1-*ter* dell'art. 291 c.p.p., secondo cui «quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate».

Il parametro della "sobrietà contenutistica" dovrà specularmente guidare anche l'azione della polizia giudiziaria nel trascrivere soltanto i brani essenziali

magari evidenziandone la rilevanza, in modo da facilitare l'azione del pubblico ministero⁹⁴. Analoga raccomandazione è del resto rivolta al giudice attraverso un'interpunzione dell'art. 292 con il comma 2-*quater* del seguente tenore: «quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali».

Le direttive testimoniano l'impegno del legislatore verso una mediazione tra il divieto assoluto di trasporre il contenuto virgolettato delle conversazioni e il pericolo che l'esposizione in forma riassuntiva delle conversazioni possa nuocere alla resa del quadro d'accusa.

Il requisito della non rilevanza influenzerà evidentemente anche i contenuti della motivazione cautelare del provvedimento dispositivo e di quella successivamente fornita dagli organi del controllo⁹⁵.

La riforma dovrebbe consentire pure il superamento della prassi di riproduzione e travaso pressoché integrale del compendio intercettativo o di parti importanti di questo nell'ordinanza cautelare, spesso privo di un ragionamento giustificativo del valore indiziario⁹⁶. L'obbligo di motivazione cautelare non può infatti dirsi realizzato per effetto della mera elencazione del materiale probatorio acquisito, dovendosi, invece, valorizzarne criticamente e analiticamente il contenuto a supporto della pretesa sussistenza del quadro indiziario⁹⁷.

Non può tuttavia tacersi il rischio che mancando un controllo preliminare a monte sulle intercettazioni che il pubblico ministero trasmette al giudice a sostegno della richiesta delle misure coercitive, tra esse potrebbero ancora essere ricomprese non solo quelle che il giudice potrebbe ritenere, seppur attinenti ai fatti di cui alle indagini, non significative ai fini delle misure richieste, ma anche le risultanze dei brogliacci comprensivi di elementi non attinenti alle indagini. Il deposito di tutto il materiale allegato ai sensi dell'art. 293 c.p.p. implicherà, comunque, anche post-riforma, la sussistenza di un rischio ingente di "pubblicizzazione" delle intercettazioni. Da questa prospettiva, non appaiono risolutivi né il riferimento ai soli brani significativi dei verbali nella richiesta della misura e nell'ordinanza cautelare, né la trasmissione, successiva, all'archivio riservato del materiale irrilevante⁹⁸.

I passaggi contenutistici essenziali della decisione della Consulta sul diritto alla trasposizione su nastro magnetico e sul diritto della difesa al deposito e alla

⁹⁴ Nella Circolare del CSM di "*Ricognizione di buone prassi*", cit., p. 16, si richiama il concetto di «sobrietà contenutistica». Cfr., altresì, le Linee-guida dettate dalla Procura di Velletri, cit., p. 16 ss., nonché la *Relazione illustrativa*, cit., p. 6.

⁹⁵ Cfr. Cass., sez. II, 4 dicembre 2013, n. 12537, in *CED Cass.*, n. 259554.

⁹⁶ Cfr. G. AMATO, *Nella fase cautelare il Pm può riportare solo brani essenziali*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 61.

⁹⁷ Cass., sez. IV, 26 febbraio 2014, n. 21822, in *CED Cass.*, 259844.

⁹⁸ Così G. SPANGHER, *Critiche*, cit., p. 1.

estrazione di copia della registrazioni⁹⁹, unitamente ai successivi apporti delle Sezioni unite¹⁰⁰, hanno indotto il legislatore delegato a licenziare l'ultimo testo normativo, novellando l'art. 293 comma 3 c.p.p., con la prescrizione espressa del «diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate», nonché in ogni caso del «diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni».

La gestazione del precetto è stata piuttosto travagliata, giacché nella versione precedente al parere formulato dalla Commissione parlamentare del Senato si escludeva espressamente la possibilità di rilasciare al difensore copia dei verbali. Nella stesura finale la riforma si è adeguata alla richiamata giurisprudenza, garantendo la messa a disposizione del supporto delle conversazioni selezionate e privilegiando il diritto di difesa nel bilanciamento con la tutela della riservatezza dei terzi. La rinuncia allo stralcio preventivo in contraddittorio, data la sostanziale natura a sorpresa delle cautele, è compensata successivamente alla esecuzione della misura dal deposito e dal diritto alla trasposizione delle registrazioni relative alle intercettazioni che il pubblico ministero ha presentato unitamente alla richiesta cautelare, a pena di nullità del procedimento acquisitivo.

Trattandosi di un momento di estrema delicatezza anche per le ripercussioni mediatiche, l'opera di attenta selezione (con esclusione delle intercettazioni da tenere riservate ai fini della prosecuzione delle indagini, di quelle inutilizzabili o di quelle contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento, ovvero siano irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze a esse estranei) impone al pubblico ministero un controllo critico e un vaglio autonomo sulle registrazioni effettuate e "scremate" dalla polizia giudiziaria¹⁰¹.

Da questo punto di vista, l'auspicio è che le precisazioni formali sull'obbligo di ostensione di intercettazioni «astrattamente, anche se indirettamente, favorevoli all'indagato»¹⁰² possa realmente arridire alla rispondenza ai valori costituzionali della riforma e alla realizzazione del contraddittorio effettivo sia in sede di

⁹⁹ C. cost., sent. 10 ottobre 2008, n. 336, in *Cass. pen.*, 2009, p. 861, aveva affermato il diritto di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. La decisione è annotata da A. CORBO, *Il diritto di conoscere il contenuto integrale delle intercettazioni impiegate per un provvedimento cautelare personale*, *ivi*, spec. p. 874; altresì, G. ILLUMINATI, *Accesso alle intercettazioni utilizzate in sede cautelare e diritto di copia*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3753.

¹⁰⁰ Cass., sez. un., 22 aprile 2010, n. 20300, in *Arch. n. proc. pen.*, 2010, p. 569, sulle scansioni della procedura attraverso la quale garantire l'esercizio di tale diritto. In dottrina, L. MILANI, *Sul diritto del difensore alla piena conoscenza delle risultanze delle intercettazioni utilizzate nel procedimento cautelare, le sezioni unite non sciolgono i dubbi*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 482.

¹⁰¹ Si vedano pure A. CAMON, *Intercettazioni*, cit., p. 1.; C. CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni*, cit., p. 78.

¹⁰² Su questi profili, F. CAPRIOLI, *La procedura di selezione*, cit., p. 556 ss.

interrogatorio, sia in sede di impugnazione cautelare, in ossequio alla disciplina generale tracciata dall'articolo 291 c.p.p.

9. I persistenti nodi problematici

Era indubbio che vi fosse l'esigenza di modificare la disciplina delle intercettazioni, il cui uso distorto e le cui proiezioni mediatiche su profili non strettamente rilevanti per le indagini avevano addirittura ingenerato una confusione concettuale sul ruolo della magistratura, avvertita come soggetto deputato al controllo morale anziché penale degli individui¹⁰³.

L'intervento di riforma lascia tuttavia trasparire ancora numerosi profili chiaroscurali, non riuscendo a realizzare appieno tutti gli intenti ambiziosi che si era prefissato.

Un vuoto di disciplina permane sull'utilizzo dei tabulati telefonici o informatici, ove si registra un diritto esclusivo di richiesta da parte del pubblico ministero a detrimento della difesa. La vistosa lacuna stride con le reiterate a censure della Corte di giustizia¹⁰⁴.

Un analogo difetto di attenzione si riscontra in tema di videoriprese lasciate anch'esse all'opera ricostruttiva della giurisprudenza¹⁰⁵ quanto a definizione delle modalità captative, dei luoghi di realizzazione, degli esiti in punto di utilizzabilità. Disattese sono altresì le richieste di chiarimenti sulle ibridazioni tra sequestri, intercettazioni e prove atipiche riscontrate nella prassi¹⁰⁶.

¹⁰³ La critica è di E. ALBAMONTE, *Intercettazioni, con poche modifiche riforma più efficace*, in *Guida dir.*, 2018, n. 1, p. 10.

¹⁰⁴ Corte di giustizia UE, 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland, Seitlinger e a., aveva annullato la direttiva 2006/24/CE (c.d. direttiva "Frattini" o "data retention") sulla conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ritenendola in contrasto con gli artt. 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale) e 52 (principio di proporzionalità) della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea. La decisione è commentata fra gli altri da R. FLOR, *La Corte di Giustizia considera la Direttiva europea 2006/24 sulla c.d. "data retention" contraria ai diritti fondamentali. Una lunga storia a lieto fine?*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2014, n. 2, p. 178 ss.; L. TRUCCO, *Data retention: la Corte di giustizia si appella alla Carta UE dei diritti fondamentali*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1850 ss. Più di recente una critica agli ordinamenti interni che si discostano dal margine di manovra restrittivo loro riservato in materia di riservatezza proviene da Corte di giustizia UE, 21 dicembre 2016, Tele2 e Watson, cause riunite C-203/15 e C-698/15.

¹⁰⁵ Sul tema, D. LAZZARI, *Videoriprese: il confine tra esigenze investigative e garanzie costituzionali*, in *Foro it.*, 2017, II, c.146; L. FILIPPI, *Videoriprese nel domicilio condiviso e right to be left alone*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2039.

¹⁰⁶ Cfr. E. M. MANCUSO, *L'acquisizione di contenuti e-mail*, in *Le indagini atipiche*, cit., p. 73; F. FALATO, *Sulla categoria dei mezzi atipici di ricerca della prova e le c.d. intercettazioni Gps*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2418; G. QUAGLIANO, *Acquisizione di corrispondenza del detenuto: la Consulta promuove il principio di non sostituibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1058.

Nell'insieme, poi, il quadro dei presupposti, della tipologia delle captazioni, delle differenti modalità di intrusione e degli esiti sanzionatori appare caotico e farraginoso¹⁰⁷.

In più di un punto si nutre l'impressione che il legislatore si sia spinto verso un labirinto linguistico: «un edificio costruito per confondere gli uomini¹⁰⁸», con il risultato di pervenire a uno dei vizi peggiori delle «forme processuali», ovvero sia «l'incertezza e la discutibilità»¹⁰⁹.

¹⁰⁷ S. BUZZELLI, *Le nuove intercettazioni*, cit., p. 3.

¹⁰⁸ Per riprendere la celebre metafora di J.L.BORGES, *L'immortale*, in *L'Aleph*, Feltrinelli, Milano, 1959, ried. 1986, p. 13.

¹⁰⁹ Il monito risale a G. CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile*, (1894-1937), I, Giuffrè, Milano, 1993, p. 374.

Indice bibliografico

- ABBAGNALE, *In tema di captatore informatico*, in *Arch. pen.*, 2016, 2, p. 3.
- ABRUZZO, *Nuove intercettazioni, cronaca e difesa messe in difficoltà*, in *Guida dir.*, 2017, n. 49-50, p. 6.
- ADDIS, *Diritto all'autodeterminazione informativa e processo penale in Germania*, in NEGRI (a cura di), *Protezione dei dati personali e accertamento penale*, Aracne, Roma, 2007, p. 89.
- ADINOLFI, *Intercettazioni. Se la riforma riduce il diritto di difesa*, in *Quotidiano di Puglia*, 30 dicembre 2017.
- AGIRÒ, *L'ammissibilità delle intercettazioni telematiche (on-line Durchsuchungen) al vaglio del Bundesgerichtshof: il caso dei c.c. Bundestrojaner*, in *Arch. pen.*, 2008, 1, pp. 271-272.
- ALBAMONTE, *Intercettazioni, con poche modifiche riforma più efficace*, in *Guida dir.*, 2018, n. 1, p. 10.
- ALLEGREZZA – NICOLICCHIA, *L'acquisizione della prova all'estero e i profili transnazionali*, in CANZIO- CERQUA- LUPÀRIA (a cura di), *Diritto penale delle società*, tomo II, Cedam, Padova, 2014.
- ALLENÀ, *Riflessioni sul concetto di incostituzionalità della prova nel processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 506.
- ALONZI, *Le attività del giudice nelle indagini preliminari. Tra giurisdizione e controllo giudiziale*, Padova, 2011, p. 101 ss.
- AMATO, *Archivio riservato: ipoteca risorse e personale*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 60.
- AMATO, *In sede cautelare spetta all'accusa la scelta dei "brani"*, in *Guida dir.*, 2018, 7, p. 53.
- AMATO, *Un tentativo parziale di coniugare privacy e investigazioni*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 43.
- AMATO, *Nella fase cautelare il Pm può riportare solo brani essenziali*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 61.
- AMATO, *Trascrizione, così il Gip cede il passo al dibattimento*, in *Guida dir.* 2018, 7, p. 54.
- AMATO, *Per gli operatori corsa a ostacoli nel rebus dei termini*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 49.

- AMATO, *Per l'uso dei trojan compromesso non facile sulle regole*, in *Guida dir.*, 2018, n. 7, p. 55.
- AMATO, *Reati di criminalità organizzata: possibile intercettare conversazioni o comunicazioni con un captatore informatico*, in *Guida dir.* 2016, n. 34-35, 79.
- AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 20 ss.
- AMODIO, *Diritto di difesa e diritto alla prova nello spazio giuridico europeo*, in *Foro ambr.*, 2001.
- ANDOLINA, *L'ammissibilità degli strumenti di captazione dei dati personali tra standard di tutela della privacy e onde eversive*, in *Arch. pen.*, 2015, 3, p. 1.
- ANNUNZIATA, *Questioni probatorie tra male captum, bene retentum e theory of the fruit of the poisonous tree*, Pacini Ed., Pisa, 2017, p. 82 ss.
- APRILE, *Captazioni atipiche*, in A. SCALFATI (diretto da), *Digesto on-line*, Giappichelli, Torino, 2012.
- APRILE, *Nuovi strumenti e tecniche investigative nell'ambito U.E.: intercettazioni all'estero, operazioni di polizia oltre frontiera, attività sotto copertura e videoconferenze con l'estero*, in *Cass. pen.*, 2009.
- APRILE, *Legittimità delle intercettazioni di telefonate dirette all'estero*, in *Cass. pen.*, 2006.
- APRILE – SPIEZIA, *Le intercettazioni telefoniche e ambientali*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 125 ss.
- APRILE – SPIEZIA, *Le intercettazioni telefoniche e ambientali: innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 87 ss.
- APRUZZESE, *Il contrasto del crimine informatico: nuove prospettive operative tra repressione e prevenzione*, in *Cass. pen.*, 2011, 406.
- ATERNO, *Mezzi di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata e limitazioni della privacy: un necessario bilanciamento*, in A. TESTAGUZZA (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Cedam, Padova, 2018, p. 273 ss.
- ATERNO, *Digital forensics (investigazioni informatiche)*, in *Dig. disc. pen.*, agg. VIII, Torino, 2014, p. 217 ss.
- ATERNO, *Mezzi atipici di ricerca della prova e nuovi strumenti investigativi informatici: l'acquisizione occulta da remoto e la soluzione per la lotta contro l'utilizzo del cloud criminal*, in COSTABILE – ATTANASIO (a cura di), *IISFA Memberbook 2012 Digital Forensics. Condivisione della conoscenza tra i membri dell'IISFA Italian Chapter*, Forlì 2013, 1 e ss.
- BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Giuffrè, Milano 2002, p. 115.
- BALSAMO, *Intercettazioni ambientali mobili e cooperazione giudiziaria internazionale: le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *Cass. pen.*, 11, 2016, p. 4236.

- BALSAMO, *Le intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea*, in *Cass. pen.*, 2016, 5, p. 2276.
- BALSAMO, *Intercettazioni: gli standards europei, la realtà italiana, le prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 4023.
- BARGIS, *La cooperazione giudiziaria penale nell'Unione europea tra mutuo riconoscimento e armonizzazione; analisi e prospettive*, in *Riv. dir. proc.*, 2012.
- BARGI, *Intercettazioni telefoniche: effettività della difesa e imprevedibilità della decisione di legittimità*, in *Giur. it.*, 2011.
- BARROCU, *Il captatore informatico: un virus per tutte le stagioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 383.
- BARROCU, *La cooperazione investigativa in ambito europeo*, Cedam, Padova, 2017, p. 295.
- BARTOLI, *Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente*, in G. GIOSTRA – R. ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 150.
- BARTOLI, *Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario*, in *Giustizia ed informazione giudiziaria – Focus sul processo penale*, in *Dir. Pen. Contem.*, 2017, p. 71.
- BELFIORE R., *Riflessioni a margine della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale*, in *Cass. pen.*, 2015.
- BENE, *La effettività della funzione del pubblico ministero di direzione delle indagini e la legalità processuale*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, n. 1, p. 9.
- BENE, *La legge delega per la riforma delle intercettazioni*, in A. SCALFATI (a cura di), *La riforma della giustizia penale, Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Milano, 2017, p. 293.
- BENE, *Transnazionalità dei crimini nella società confessionale: i pericoli della tecnologia e del diritto*, in *Giur. it.*, 2016.
- BENE, *Il pedinamento elettronico: truismi e problemi spinosi*, in A. SCALFATI (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 347.
- BERNAZZANI, *Sequestro del computer o di un supporto informatico, restituzione previa estrazione di copia e interesse a ricorrere*, in *Cass. pen.*, 4, 2018, *Supplemento*, p. 321 ss.
- BERTUGLIA – BRUNO, *Le intercettazioni nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. guardia fin.*, 1990, p. 1316.
- BETTIOL, *La regola in dubio pro reo nel diritto e nel processo penale*, in *Scritti giuridici*, Cedam, Padova, 1966, p. 312.
- BISCARDI, *Intercettazioni e garanzie di libertà del difensore*, in *Giust. pen.*, 2002, III, p. 132.
- BONETTI, *Profili specifici sull'art. 8*, in G. UBERTIS – F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 274.

- BONZANO, *Gli accertamenti medici coattivi. Legalità e proporzionalità nel regime della prova*, Cedam, Padova, 2017, p. 114 ss.
- BORGES, *L'immortale*, in *L'Aleph*, Feltrinelli, Milano, 1959, ried. 1986, p. 13.
- BRAGHÒ, *L'ispezione e la perquisizione di dati, informazioni e programmi informatici*, in LUPÁRIA (a cura di), *Sistema penale e criminalità informatica*, Giuffrè, Milano, 2009, 193 ss.
- BRONZO, *Intercettazione ambientale tramite captatore informatico: limiti di ammissibilità, uso in altri processi e divieti probatori*, in G. GIOSTRA - R. ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni*, Torino, 2018, p. 242.
- BRONZO, *L'impiego del Trojan Horse informatico nelle indagini penali*, in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 2017, n. 8, p. 339 ss.
- BRUNO, voce *Intercettazione di comunicazioni o conversazioni*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1993, p. 175 ss.
- BUZZELLI, *Le nuove intercettazioni tra selettività arbitraria e ridimensionamento delle garanzie*, in *Riv. dir. dei media*, n. 2, 2018, p. 5.
- CADOPPI, *Commentario delle norme contro la violenza sessuale*, Cedam, Padova, 2006, p. 945.
- CAIANELLO, *Verso l'attuazione della Direttiva UE sull'Ordine europeo d'indagine penale*, in DI PIETRO-CAIANELLO (a cura di), *Indagini penali e amministrative in materia di frodi IVA e doganali. L'impatto dell'European Investigation Order sulla cooperazione transnazionale*, Cacucci, Bari, 2016.
- CAJANI, *Odissea del captatore informatico*, in *Cass. pen.* 2016, 4143.
- CALAMANDREI, *Acquisizione di dati esteriori delle comunicazioni ed utilizzazione delle prove cosiddette incostituzionali*, in *Giur. it.*, 1999, 1692 ss.
- CALVANESE, *Tipologia e gerarchia delle fonti*, in LA GRECA- MARCHETTI (a cura di), *Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale*, Giappichelli, Torino, 2003.
- CAMALDO – CERQUA, *La direttiva sull'ordine europeo di indagine penale. Le nuove prospettive per la libera circolazione delle prove*, in *Cass. pen.*, 2014.
- CAMALDO, *L'attuazione della Convenzione di Bruxelles del 2000: l'assistenza giudiziaria in materia penale assume una configurazione a "geografia variabile"*, in *Dir. pen. cont.*, 2017.
- CAMALDO, *La normativa di attuazione dell'ordine europeo di indagine penale: le modalità operative del nuovo strumento di acquisizione della prova all'estero*, in *Cass. pen.*, 2017.
- CAMON, *Forme, destinazione e regime della documentazione*, in Aa.Vv., *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, a cura di Giostra e Orlandi, Giappichelli, Torino, 2018, p. 66 ss.

- CAMON, *Primi appunti sul nuovo procedimento d'acquisizione dei risultati delle intercettazioni*, in *Arch. pen.*, 2018, p. 1 ss., 4.
- CAMON, *Cavalli di Troia in Cassazione*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2017, p. 91 ss.
- CAMON, *Il diritto alla privacy di fronte alle intercettazioni: le circolari delle Procure ispirano la riforma Orlando*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 642.
- CAMON, *Intercettazioni e fughe di notizie: dalle circolari alla riforma Orlando*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 2, pp. 1, 13.
- CAMON, *La decisione del conflitto fra il capo dello Stato e la Procura di Palermo: qualche incertezza sul piano tecnico, grande equilibrio su quello politico-istituzionale*, in *Leg. pen.*, 3, 2013, pp. 941-942.
- CAMON, *Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale: qualche chiarimento e alcuni nuovi dubbi*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2006, p. 1551.
- CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 22-23.
- CAMON, *Le riprese visive come mezzo di indagine: spunti per una riflessione sulle prove incostituzionali*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1192.
- CAMON, *Le intercettazioni nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 785.
- CAMON., *Nullità probatorie, omissio depositi di atti d'indagine e principio di non regressione: un caso emblematico in tema di intercettazioni telefoniche*, in *Cass. pen.*, 1994, p. 252 ss.
- CANTONE, *L'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1445.
- CAPONE, *Intercettazioni e costituzione. Problemi vecchi e nuovi*, in *Cass. pen.*, 2017, 1263.
- CAPRIOLI, *O "captador informático" como instrumento de busca da prova na Itália*, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 2017, 484 e ss.
- CAPRIOLI, *Brevi note sul progetto Gratteri di riforma della disciplina delle intercettazioni*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3987.
- CAPRIOLI, *La procedura di selezione e stralcio delle comunicazioni intercettate nelle linee-guida della Procura della Repubblica di Torino*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2016, p. 556.
- CAPRIOLI, *Colloqui riservati e prova penale*, Giappichelli, 2000, 165 s.
- CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. II, Giusti, Lucca, 1879, p. 586.
- CASCINI, *Intercettazioni e privacy: dalle circolari delle Procure di Roma, Torino e Napoli soluzioni utili per il legislatore*, in *Questione Giustizia*, 19 aprile 2016.
- CATALANO, *Prassi devianti e prassi virtuose in materia di intercettazioni*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, I, p. 7.
- CATAUDELLA, voce *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. Giur.*, Treccani, Roma, XXVII, 1991, p. 1.

- CENCETTI, *Il sole nero del diritto di difesa. Intercettazione dei colloqui difensivi e limiti di utilizzabilità*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 4, 2015, p. 366 ss.
- CHABRIS – SIMONS, *The invisible gorilla*, Harper Collins, 2010.
- CHIARELLI, voce *Domicilio*, in *Enc. Giur.*, vol. XII, Roma, 1989.
- CHINNICI, *Il regime del segreto investigativo* (The System of Secret Investigation), in *Cass. Pen.*, fasc. 5, 2015, p. 2081B.
- CHIOVENDA, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in *Id.*, *Saggi di diritto processuale civile*, (1894-1937), I, Giuffrè, Milano, 1993, p. 374.
- CIAMPI, *L'assunzione di prove all'estero*, Cedam, Padova, 2003.
- CIAPPI, *Stralcio e trascrizione delle intercettazioni telefoniche nell'iter procedimentale*, in *Giur. it.*, 1995, II, c. 127, nt. 4.
- CISTERNA, *Intercettazioni: i rischi di una delega troppo generica*, in *Guida dir.*, 2017, n. 32, p. 67.
- CISTERNA, *L'autoregolamentazione delle intercettazioni nelle linee guida delle procure*, in *Arch. pen.*, 2016, 2, p. 7.
- CISTERNA, *Spazio ed intercettazioni, una liaison tormentata. Note ipogarantistiche a margine della sentenza Scurato delle Sezioni unite*, in *Arch. pen.* 2016, 2, 331.
- COLAIACOVO, *Il latitante*, Cedam, Padova, 2015.
- CONTI, *La riservatezza delle intercettazioni nella "delega Orlando". Una tutela paternalistica della privacy che può andare a discapito del diritto alla prova*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 3, 79 ss..
- CONTI, *I diritti fondamentali della persona tra divieti e sanzioni processuali: il punto sulla perizia coattiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 993 ss.
- CONTI, *Intercettazioni ed inutilizzabilità: la giurisprudenza aspira al sistema*, in *Cass. pen.*, 2011.
- CONTI, *Le video-riprese tra prova atipica e prova incostituzionale: le Sezioni Unite elaborano la categoria dei luoghi "riservati"*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 1359.
- CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Cedam, Padova, 2007, p. 45.
- CONTI., voce *Inutilizzabilità*, in *Enc. giur. Treccani*, 2004, 10.
- COPPOLA, *Riforma delle intercettazioni. Le nuove disposizioni per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.*, in *Ilpenalista.it*.
- CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 630. Il tema è emerso in Corte cost., 15 gennaio 2013, n.1.
- CORTESI – FILIPPI, *Intercettazione preventiva di comunicazioni*, in *Enc. giur. Treccani*, XIX, Roma, 2004.
- CUOMO, *La prova digitale*, in CANZIO – LUPARIA (a cura di), *Prova scientifica e processo penale*, Cedam, Padova, 2018, p. 722 ss.
- CUOMO – GIORDANO, *Informatica e processo penale*, in *Proc. pen giust.*, 4, 2017, p. 729.

- CURTOTTI, *Procedimento penale e intelligence in Italia: un'osmosi inevitabile, ancora orfana di regole*, in *Proc. pen. giust.*, 3, 2018, p. 435 ss.
- CURTOTTI – NOCERINO, *Le intercettazioni tra presenti con captatore informativo*, in BACCARI, BONZANO, LA REGINA, MANCUSO, *Le recenti riforme in materia penale: dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla "legge Orlando" (l. n. 103/2017 e relativi decreti attuativi (3 ottobre 2017))*, Cedam, Padova, 2017, p. 568.
- CURTOTTI, *Le ragioni di un confronto di idee*, in *Arch. pen.*, 3, 2013, p. 765.
- D'OFFIZI – FRATINI – GIUSTINIANO, "La captazione dei colloqui difensivi tra novelle legislative e linee guida delle Procure", in *Opinioni*, 2018, p. 568.
- DANIELE, *L'ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs. n. 108 del 2017*, in *Dir. pen. cont. trim.* 2017, n. 7/8, p. 208.
- DANIELE, *Contrasto al terrorismo e captatori informatici*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 393.
- DANIELE, *Intercettazioni e indagini informatiche*, in KOSTORIS (a cura di), *Manuale di procedura penale europea*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 433.
- DANIELE, *L'impatto dell'ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali*, in *Dir. pen. cont. trim.* 2016, n. 3, p. 163.
- DANIELE, *La metamorfosi del diritto delle prove nella direttiva sull'ordine europeo di indagine penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2015.
- DE PASCALIS, *Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni casuali di un componente del Parlamento*, in *Dir. pen. cont.*, 29 maggio 2013.
- DE ROSA, *La formazione di regole giuridiche per il cyberspazio*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, 2, p. 377.
- DEGANELLO, *Presidenza della Repubblica ed intercettazioni fortuitamente apprese: una decisione non sufficientemente meditata della Corte costituzionale*, in *Dir. pen. cont.*, 25 febbraio 2014.
- DELL'ANNO, *Le tre deleghe sulla riforma processuale introdotte dalla legge n. 103 del 2017*, in *Proc. pen. e giust.*, 2017, n. 6, 1084 ss..
- DI BITONTO, *Raccolta di informazioni e attività di intelligence* in KOSTORIS-ORLANDI (a cura di) *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 262-263.
- DI CHIARA, *Riprese visive e luoghi riservati: i profili di tutela della libertà di domicilio*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 957.
- DI FIORE, *Migliucci (UCPI): le norme violano la parità tra accusa e difesa*, in *Il Mattino*, 30 dicembre 2017.
- DI GERONIMO – GIORDANO – NOCERA, *La riforma delle intercettazioni*, ESI, Napoli, 2018, p. 20.
- DI PAOLO, "Tecnologie del controllo" e prova penale. *L'esperienza statunitense e spunti per la comparazione*, Cedam, Padova, 2008, p. 252 ss.

- DI STEFANO, *Grande fratello sì, intercettazioni con lo smartphone ma solo per la criminalità organizzata*, in *Foro it.*, 2016, II, p. 518 ss..
- DIDDI, *Il regime delle intercettazioni telefoniche per «instradamento»*, in *Gius. pen.*, 2001.
- DINACCI, *Le garanzie di libertà del difensore tra tutela costituzionale e difficoltà operative*, in GARUTI – MARANDOLA (a cura di), *Oneri e limiti del diritto di difesa. Gli Speciali di Dir. pen. proc.*, 2012, p. 25.
- ESPOSITO, *Il decreto sulle intercettazioni colpisce i pm e l'informazione*, in *Il Fatto Quotidiano*, 2 gennaio 2018.
- FALATO, *Sulla categoria dei mezzi atipici di ricerca della prova e le c.d. intercettazioni Gps*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2418.
- FAULKNER, *Privacy*, Milano, Adelphi, 2003 “l'individuo non è protetto dal giornalismo, come suppongo lo chiamino”.
- FELICIONI –TORRE, *Intercettazioni di conversazioni tra presenti mediante sistemi informatici di controllo remoto*, in *Riv. Guardia di finanza*, 2016, 6, p. 1617 ss.
- FELICIONI, *L'acquisizione da remoto di dati digitali nel procedimento penale: evoluzione giurisprudenziale e prospettive di riforma*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, p. 125 ss.
- FELICIONI, *Prova scientifica*, in *Dig. disc pen.*, agg. VIII, Torino, 2014, p. 611 ss.
- FELICIONI, *Le ispezioni e le perquisizioni*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 38 ss.
- FELICIONI, *L'acquisizione di materiale biologico a fini identificativi o di ricostruzioni del fatto*, in Scarcella (a cura di), *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, Cedam, Padova, 2009, p. 216.
- FERRANTI, *Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 2640.
- FERRARELLA, *Il “vorrei ma non posso” di un legislatore che “potrebbe ma non vuole”*, in *Riv. dir. media*, 2018, 1, p. 6.
- FIASCHI, *L'uso della motivazione per relationem nei decreti autorizzativi delle intercettazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 1, 2018, p. 99 e ss.
- FILIPPI, *Intercettazioni, una riforma complicata ed inutile*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 3, p. 294 e ss.
- FILIPPI, *La legge delega sulle intercettazioni*, in *Le recenti riforme in materia penale: dai decreti di depenalizzazione alla “legge Orlando”*, a cura di BACCARI, BONZANO, LA REGINA, MANCUSO, Cedam, Padova, 2017.
- FILIPPI, *La delega in materia di uso del captatore informatico*, in G. SPANGHER (a cura di), *La riforma Orlando*, Pacini, Pisa, 2017, p. 151 ss.
- FILIPPI, *L'ispe-perqui-intercettazione “itinerante: le Sezioni unite azzeccano la diagnosi ma sbagliano la terapia*, in *Arch. pen.*, 2, 2016, p. 348. FILIPPI, *Intercettazioni, tabulati e altre limitazioni della segretezza delle comunicazioni*, in SPANGHER (a cura di), *Soggetti. Atti. Prove*, in SPANGHER – MARANDOLA

- GARUTI – KALB (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Utet, Milano, 2015, p. 1012.
- FILIPPI, *Videoriprese nel domicilio condiviso e right to be left alone*, in *Giur. it.*, 2014, p. 2039.
- FILIPPI, *Intercettazione*, in FERRUA – MARZADURI – SPANGHER (a cura di), *La prova penale*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 926 ss.
- FILIPPI, sub Art. 266 c.p.p., in GIARDA- SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, Milano, 2010.
- FILIPPI, *La Consulta deve intervenire per affermare il diritto di difesa disconosciuto dalla Cassazione*, in *Giust. pen.*, 2009, p. 44 ss.
- FILIPPI, *L'home watching: documento, prova atipica o prova incostituzionale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 92 ss.
- FILIPPI, *Un'inquietante pronuncia che annienta il divieto di intercettazione nei confronti del difensore*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3459.
- FILIPPI, *Proposte per una riforma delle intercettazioni di comunicazioni*, in *Giust. Pen.*, 1998, III, c. 331.
- FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 1996, 82 ss..
- IORELLI G., *Nuovi orizzonti investigativi: l'ordine europeo di indagine*, in *Dir. pen. proc.*, 2013.
- FLOR, *Lotta alla "criminalità informatica e tutela di tradizionali e nuovi diritti fondamentali nell'era di internet*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 settembre 2012.
- FLOR, *Art. 615 ter c.p.: natura e funzioni delle misure di sicurezza, consumazione del reato e bene giuridico protetto*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1, 106 ss.
- FLOR, *Brevi riflessioni a margine della sentenza del Bundesverfassungsgericht sulla cd. Online Durchsunchung*, *Riv. trim. dir. pen. econ.* 2009, p. 695.
- FLOR, *Sull'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: il concetto di "domicilio informatico" e lo jus excludendi alios*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, 87.
- FUMU, *Art. 266-bis*, in CHIAVARIO (coordinato da), *Commento al nuovo codice di procedura penale*, III Agg., Utet, Torino, 1997, 132.
- FURFARO, *Intercettazioni (profili di riforma)*, in *Arch. Pen.* 2018, 1, p. 24.
- FURFARO, *Le intercettazioni "pin to pin" del sistema blackberry, ovvero: quando il vizio di informazione tecnica porta a conclusioni equivocate*, in *Arch. pen. web*, 1, 2016.
- FURFARO, *Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, di programmi informativi o di tracce pertinenti*, in BARGI (a cura di), *Il doppio binario nell'accertamento dei fatti di mafia*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 576 FURFARO, *Contenuto del decreto esecutivo e presunzioni inammissibili in ordine alla regolarità delle operazioni di intercettazione*, in *Giur. it.*, 2011.
- FURFARO, *Il fatto come oggetto di prova*, in *La prova penale*, Trattato diretto da A. Gaito, I, Utet, Torino, 2008, p. 350.

- GABANELLI – GUASTELLA, *Come si blindano le intercettazioni scomode*, in *www.corriere.it* (22 marzo 2018).
- GAETA, *Il 'processo di criminalità organizzata' tra frammenti di norme e Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017 p. 3006.
- GAITO - FURFARO, *Le nuove intercettazioni "ambulanti": tra diritto dei cittadini alla riservatezza ed esigenze di sicurezza per la collettività*, in *Studi in onore di Mauro Ronco*, a cura di Ambrosetti, Giappichelli, Torino, 2017, p. 552.
- GAITO – FURFARO, *Intercettazioni: esigenze di accertamento e garanzie della riservatezza*, in *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, 2016, pp. 367 ss.
- GAITO A., *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*, a cura di KOSTORIS, Giuffrè, Milano, 2007.
- GAITO, *Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniera (artt. 656-675 c.p.p.)*, Cedam, Padova, 1985.
- GALANTINI, *Profili di inutilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della nuova disciplina*, in *www.penalecontemporaneo.it* (16 marzo 2018), p. 14.
- GALANTINI, *Un commento a prima lettura della sentenza della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione tra il Capo dello Stato e la Procura di Palermo*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2013, p. 232.
- GALANTINI, *Inutilizzabilità della prova e diritto vivente*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2012, p.64 ss.
- GALANTINI, voce *Inutilizzabilità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir., I Aggiornamento*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 690.
- GALLUCCIO MEZIO, *sub art. 226 norme di coordinamento* in GIARDA-SPANGHER (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Tomo III°, V° ed., Wolters Kluwer, Vicenza, 2017, pp.1062 ss.
- GALLUCCIO, *sub art. 8 Cedu*, in UBERTIS-VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e Giustizia penale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 255.
- GHIRARDINI - FAGGIOLI, *Computer forensics*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1.
- GIALUZ, CABIALE, DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.* 2017, 3, 194 e ss.
- GIALUZ - SPAGNOLO, *sub art. 5*, in BARTOLE, DE SENA, ZAGREBLESKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Cedam, Padova, 2012, p. 145.
- GIORDANO, *La delega per la riforma delle intercettazioni*, in *La riforma della giustizia penale*, a cura di MARANDOLA-BENE, Giuffrè, Milano, 2017.
- GIORDANO, *Il recepimento della direttiva OEI e la disciplina delle intercettazioni "transfrontaliere": è alla fine la stagione dell'instradamento?*, in *La Magistratura*, 3, 2017.

- GIORDANO, *Intercettazioni: è al tramonto la stagione dell'instradamento?*, in *Il penalista*, 2017, Milano.
- GIORDANO, *Dopo le Sezioni unite sul "captatore informatico": avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del decreto autorizzativo*, in *Dir. pen. cont.* 2017, 3, 184 e ss.
- GIORDANO, *Dopo le Sezioni Unite sul "captatore informatico": avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del decreto autorizzativo*, in *Dir. pen. cont.*, 20 marzo 2017.
- GIORDANO, *Il Consiglio Superiore della Magistratura sulle buone prassi in materia di intercettazioni: prime considerazioni*, in *Dir. Pen. Contemp.*, 11.10.2016, p.2 e ss.
- GIORDANO, *Inapplicabili le garanzie delle intercettazioni al semplice monitoraggio della posizione*, in *Guida al dir.*, 2002, n. 23, 52.
- GIORDANO, *La prima applicazione dei principi della sentenza 'Scurato' nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2017, n. 9, p. 183.
- GIORDANO, *Percorsi della giurisprudenza in tema di intercettazioni*, in *Cass. pen.* 2016, 6 (supplemento), p. 285.
- GIORDANO, *Sulle modalità esecutive dell'autorizzazione ad eseguire intercettazioni all'interno di un veicolo*, in *Arch. Pen. (web)*, 2016, 2.
- GIOSTRA, *Intercettazioni e informazione*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2752.
- GIOSTRA, *Su intercettazioni e segreto una disciplina impraticabile*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 dicembre 2017, p. 33.
- GIUNCHEDI, *Appunti sulle idee per la nuova riforma delle intercettazioni*, in *Confronto di idee*, in *Arch. Pen. (Web)*, 20 aprile 2018, 12.
- GREVI, *Le intercettazioni al crocevia tra efficienza del processo e garanzie dei diritti*, in *Aa.Vv., Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 67.
- GREVI, *Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche*, in *Giur. cost.* 1974, p. 317.
- GRIFFO, *Una proposta costituzionalmente orientata per arginare lo strapotere del captatore*, in *Dir. pen. cont.*, 2, 2018, p. 27.
- GUALTIERI, *Diritto di difesa e prova scientifica*, in C. CONTI (a cura di), *Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 79.
- GUERINI, *Le videoriprese di comportamenti non comunicativi nel luogo di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 737.
- IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto, motivazione*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 311.
- IASEVOLI C., *La Cassazione penale 'giudice dei diritti'. Tra chiusura al fatto e vincolo del precedente*, ESI, Napoli, 2018, p.50 ss.

- ILARI, *Nozione di privata dimora: le Sezioni Unite mettono un punto fermo*, in *Arch. pen.*, 2017, n. 3, p. 2.
- ILLUMINATI, *La tutela della segretezza delle comunicazioni tra vecchio e nuovo codice*, in *Processo penale e valori costituzionali nell'insegnamento di Vittorio Grevi*, Cedam, Padova, 2013, 106.
- ILLUMINATI, *Accesso alle intercettazioni utilizzate in sede cautelare e diritto di copia*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3753.
- ILLUMINATI, *Come tutelare la riservatezza nelle intercettazioni telefoniche*, in *Gazz. giur.*, 1996 (17), p. 3.
- ILLUMINATI, *Le intercettazioni per la ricerca del latitante: quali garanzie?*, in *Dir. Pen. Proc.*, 1996, p. 82 e ss.
- ILLUMINATI, *La disciplina processuale delle intercettazioni*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 77.
- INGENITO – INNOCENTI, *La videoregistrazione domiciliare di comportamenti comunicativi nella previsione e non comunicativi nei risultati*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 1336.
- INSOLERA, *Intercettazioni: le vite degli altri nel tritacarne*, in *Il Mattino*, 2 gennaio 2018-07-02.
- INTRIERI, *Euristica scientifica. Buona e cattiva scienza nel processo penale*, Aracne, Roma 2012, p. 17.
- IOVENE, *Le cd. perquisizioni on line: tra nuovi diritti fondamentali ed esigenze di accertamento penale*, in *Dir. pen. cont.* 27 febbraio 2014, pag. 2.
- KALB, *Solo l'ascolto del "captato" assicura un pieno diritto di difesa* in *Guida dir.*, 2008, n. 43, p. 59 ss.
- KOSTORIS, *Ricerca e formazione della prova elettronica: qualche considerazione introduttiva*, in RUGGERI – PICOTTI (a cura di), *Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 180.
- LA MUSCATELLA, *La Suprema Corte ritorna sulla utilizzabilità delle intercettazioni: il presupposto della diversità dei procedimenti va verificato sul piano sostanziale*, in *Dir. e Giust.*, 31.7.2015.
- LAMARQUE, *Le videoriprese di comportamenti non comunicativi all'interno del domicilio: una sentenza di inammissibilità esemplare in materia di diritti fondamentali* in *Giur. cost.*, 2008, 1844.
- LASAGNI, *L'uso di captatori informatici (trojans) nelle intercettazioni "fra presenti"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 7 ottobre 2016.
- LASZLOCZKY P., *La cooperazione internazionale negli atti d'istruzione penale*, Cedam, Padova, 1980.
- LAZZARI, *Videoriprese: il confine tra esigenze investigative e garanzie costituzionali*, in *Foro it.*, 2017, II, c.146.

- LEO, *Quale riforma per la disciplina delle intercettazioni*, in *Quest. giust.*, 2006, p. 127.
- LO FORTE, *Intercettazioni di comunicazioni fra esigenze repressive, tutela della privacy e libertà di stampa*, in *Criminalia*, 2006, p. 374 ss.
- LOCATELLI, *Il compimento di atti di indagine presso gli studi legali*, in *Il Fisco*, 1994, p. 8791.
- LONATI, *I criteri direttivi contenuti nella delega in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*, in MAZZA (a cura di), *Le nuove intercettazioni*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 1 ss.
- LORENZETTO, *Il perimetro delle intercettazioni ambientali eseguite mediante "captatore informatico"*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 marzo 2016.
- LORUSSO, *Indagini preliminari, danno da esposizione mediatica, tempi ragionevoli: fattispecie e rimedi*, in SPANGHER, *La vittima del processo. I danni da attività processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 127.
- LORUSSO, *Solo una frenata al gossip giudiziario*, in *Gazzetta del Mezzogiorno*, 30 dicembre 2017.
- LORUSSO, *L'arte di ascoltare e l'investigazione penale tra esigenze di giustizia e tutela della privacy*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, n. 11, p. 1401.
- LOZZI, voce *Favor rei*, in *Enc. dir.*, XVII, Giuffrè, Milano, 1968, p. 12.
- LUBERTO – ZANETTI, *Il diritto penale dell'era digitale. Caratteri, concetti e metafore*, in *Ind. pen.*, 2008, p. 510.
- LUPÀRIA, *Note conclusive nell'orizzonte d'attuazione dell'Ordine europeo di indagine*, in BENE-LUPÀRIA-MARAFIOTI, *L'ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2016.
- LUPARIA, *Computer crimes e procedimento penale*, in GARUTI (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da SPANGHER, VII, Utet, Torino, 2011, p. 387.
- LUPARIA, *La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 6, 2008, p. 717 ss.
- LUPÀRIA – ZICCARDI, *Investigazione penale e tecnologia informatica: l'accertamento del reato tra processo scientifico e garanzie fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2007.
- MAFFEI, *Elogio della lentezza*, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 16.
- MAGGIO, *L'ascolto occulto delle conversazioni*, in SCALFATI, *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 87 ss.
- MAINO, *Nuove sfide per l'informatica forense*, in ANDRETTA – FONDAROLI – GRUPPONI (a cura di), *Dai "casi freddi" ai "casi caldi". Le indagini storiche e forensi fra saperi giuridici e investigazioni scientifiche*, Cedam, Padova, 2014, 159.
- MANCUSO, *L'acquisizione di contenuti e-mail*, in A. SCALFATI (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, 53.

- MANES, *Il giudice nel suo labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Dike, Roma, 2012, p. 135.
- MANGIARACINA, *La Corte di Cassazione ripudia il «formalismo» in tema di rogatorie*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2003.
- MANTOVANI, *Informazione giustizia penale e diritti della persona*, Jovene, Napoli, 2011, p. 66 ss.
- MANTOVANI, *L'affaire Craxi e la doppia pronuncia della Corte europea*, in *Legisl. pen.*, 2004, p. 234.
- MARCHESE, *Principio di proporzionalità, diritti fondamentali e processo penale*, in KOSTORIS (a cura di), *Percorsi giuridici della postmodernità*, Bologna, 2016, p. 381.
- MARCHETTI, *Cooperazione giudiziaria: innovazioni approntate ed occasioni perdute*, in *Dir. pen. proc.*, 2017.
- MARCOLINI, *Le indagini atipiche a contenuto tecnologico nel processo penale: una proposta*, in *Cass. pen.*, 2015, pp. 760, sub nota 1.
- MARCOLINI, *Le cosiddette perquisizioni on line (o perquisizioni elettroniche)*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 2855.
- MARINELLI, *Intercettazioni processuali e nuovi mezzi di ricerca della prova*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 56 ss.
- MARIOTTI – TACCONI, *Riflessioni sulle problematiche investigative e di sicurezza connesse alle comunicazioni VoIP*, in *Dir. Internet*, 2008, 558 ss.
- MAZZA, *CEDU e diritto interno*, in GAITO (a cura di), *I principi europei del processo penale*, Dike, Roma, 2016, p. 4 ss.
- MELZI D'ERIL, *Tra «fondali» da investigare e «scandaglio probatorio»; qualche riflessione per evitare che il sequestro diventi una «pesca a strascico»* in *Riv. giur. ambiente*, 2013, p. 75.
- MENDICINO, *Legittimità delle intercettazioni: il delicato tema della motivazione dei decreti autorizzativi*, in *Dir. giust.*, 82, 2016.
- MIGLIUCCI, *Intercettazioni, una brutta riforma che manca l'obiettivo*, in *Guida dir.*, 2017, n. 47, p. 10.
- MILANI, *Sul diritto del difensore alla piena conoscenza delle risultanze delle intercettazioni utilizzate nel procedimento cautelare, le sezioni unite non sciolgono i dubbi*, in *Cass. pen.*, 2011, p. 482.
- MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Pol. dir.*, 1, 2011, p. 49 ss.
- MONTAGNA, *Riprese video in luoghi privati e condizioni di legittimità*, in *Dir. Pen. proc.*, 2006, 10, p. 1213.
- MONTEVERDE, *Le nuove «frontiere» delle intercettazioni*, in *Arch. pen.*, 3, 2014.
- NAPPI, *Commento a Cass., Sez. un., 12 novembre 1993, n. 25*, in *Cass. Pen.*, 2000, p. 914.
- NEGRI, *Intercettazioni, più tutela della privacy*, in *il Sole24 ore*, 30 dicembre 2017.

- NICOLICCHIA, *Il principio di proporzionalità nell'era del controllo tecnologico e le sue implicazioni processuali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della prova*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it* 8 gennaio 2018.
- NOCERA, *Il sindacato giurisdizionale interno in tema di ordine europeo di intercettazione*, in *Dir. pen. cont. Trim.*, 2018, n. 1, p. 149.
- NOCERA, *L'acquisizione delle chat whatsapp e messenger: intercettazione, perquisizione o sequestro?*, in *ilPenalista.it*, focus del 12 febbraio 2018.
- NOCERA, *L'acquisizione delle chat whatsapp e messenger: intercettazione, perquisizione o sequestro?*, in *Il penalista*, 12 febbraio 2018.
- NOCERINO, *Le Sezioni unite risolvono l'enigma: l'utilizzabilità del captatore informatico nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 3546.
- NUZZO, *In materia di rogatorie rileva la prassi internazionale*, in *Cass. pen.*, 2003.
- ORLANDI, *La giustizia penale nel gioco degli specchi dell'informazione*, in *Diritto pen. cont.*, n. 3/2017.
- ORLANDI, *Osservazioni sul Documento redatto dai docenti torinesi di procedura penale sul problema dei captatori informatici*, in *Archivio pen. (web)*, 25 luglio 2016.
- ORLANDI, *La riforma del processo penale tra correzioni strutturali e tutela "progressiva" dei diritti fondamentali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, 1154.
- ORLANDI, *Questioni attuali in tema di processo penale e informatica*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 135.
- ORLANDI, *Francesco Carrara*, in *Criminalia*, 2006, p. 30.
- ORLANDI, *Il processo nell'era di Internet*, in *Dir. pen. proc.*, 1998.
- PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, pt. Speciale, Cedam, Padova, 1992, p.198.
- PADUA, *L'accesso alla casella e-mail e l'acquisizione dei contenuti: un delicato inquadramento normativo*, in *Proc. pen. giust.*, 3, 2018, p. 586 ss.
- PAGANETTO, *Libertà domiciliare nelle autovetture e limiti della tutela dell'ambiente*, in *Giur. cost.*, 1987, p. 1 ss.
- PAOLUCCI, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*, Utet, Torino, 2011.
- PARLATO, *Problemi insoluti: le perquisizioni on line*, in GIOSTRA e ORLANDI (a cura di), *Nuove norme in tema di intercettazioni. Tutela della riservatezza, garanzie difensive e nuove tecnologie informatiche*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 295.
- PARODI – QUAGLINO, *Le intercettazioni tra presenti*, in Id., *Intercettazioni: tutte le novità (d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216)*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 61.
- PARODI, *Decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale*, in *Il penalista*, Milano.
- PARODI, *La delega in tema di intercettazioni*, in PARODI (a cura di), *Riforma Orlando: tutte le novità*, Il penalista, Giuffrè, Milano, 2017, p. 115 ss..

- PARODI, *La riforma "Orlando": la delega in tema di "captatori informatici"*, in *www.magistraturaindipendente.it*, 4 aprile 2017.
- PARODI, *VoIP, Skype e tecnologie d'intercettazione: quali risposte d'indagine per le nuove frontiere delle comunicazioni?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2008, 1310.
- PARODI, *Le intercettazioni. Profili operativi e giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2002, 292.
- PESTELLI, *Brevi note sul nuovo decreto legislativo in materia di intercettazioni: (poche) luci e (molte) ombre di una riforma frettolosa*, *ivi*, 2018, n. 1, p. 172.
- PETRELLI, *Riforma già minata prima dell'attuazione*, in *Guida dir.*, 2018, n. 17, p. 8.
- PICOTTI, *Sistematica dei reati informatici, tecniche di formulazione legislativa e beni giuridici tutelati*, in *Id.*, (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di Internet*, Cedam, Padova, 2004, p. 53.
- PICOTTI, *Spunti di riflessione per il penalista dalla sentenza delle Sezioni unite relativa alle intercettazioni mediante captatore informatico*, in *Arch. pen.* 2016, II, 354.
- PIERRO, *Intercettazioni ambientali in procedimento diverso e corpo del reato*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2015, 10, p. 1311 e ss.
- PINO, *Proporzionalità, diritti, democrazia*, in *Dir. e soc.*, 3, 2014, p. 597 ss.
- PINO, *Principi e argomentazione giuridica*, in *Ars interpretandi*, 2009, p. 131.
- PIO, *Intercettazioni a mezzo captatore informatico: applicazioni pratiche e spunti di riflessione alla luce della recente decisione delle sezioni unite*, in *Parola alla difesa*, 2016, 1, 161.
- PISANI, *Introduzione al processo penale*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 45.
- PITTIRUTI, *Digital evidence e procedimento penale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 61 e ss.
- PITTIRUTI, *Profili processuali della prova informatica*, in MARAFIOTI – PAOLOZZI (a cura di), *Incontri ravvicinati con la prova penale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 59.
- PONTI, *Riforma dell'assistenza giudiziaria e tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento italiano. Dalla legge n. 149 del 2016 al recepimento della direttiva 2014/41/UE*, in *Leg. pen.*, 2017.
- PRETTI, *Prime riflessioni a margine della nuova disciplina delle intercettazioni*, in *Dir. pen. cont. trim.*, 2018, n. 1, p. 226.
- PROCACCIANTI, *L'inutilizzabilità «speciale» delle intercettazioni telefoniche sancita dall'art. 271 c.p.p.*, in *Ind. pen.*, 2003.
- PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1, 2015, p. 29 ss.
- QUAGLIANO, *Acquisizione di corrispondenza del detenuto: la Consulta promuove il principio di non sostituibilità*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1058.

- RENZETTI, *Una riforma (radicale?) per tornare allo spirito originario della legge: la nuova disciplina acquisitiva delle intercettazioni tra legalità, diritto vivente e soft law*, in *www.la legislazione penale.it*, 4 aprile 2018.
- RISPOLI, *Natura dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali illegittime. Patologia della prova, assoluta ed insanabile*, in *Diritto e Giustizia online*, 2010.
- RIVELLO, *Le intercettazioni mediante captatore informatico*, in MAZZA (a cura di), *Le nuove intercettazioni*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 116.
- RIVELLO, *La prova scientifica*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 219.
- RODOTÀ, voce *Riservatezza*, in *Enc. Italiana*, Treccani, VII Appendice, 2007.
- RUGGIERI, *Diritto processuale e pratiche criminali*, Zanichelli, Bologna, 2018, pp. 167 ss. e 333 ss.
- RUGGIERI, *Le nuove frontiere dell'assistenza penale internazionale*, in *Proc. pen. e giust.*, 2018, n. 1, p. 131.
- RUGGIERI, *Divieti probatori e inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 97.
- RUGGIERI, *Le intercettazioni «per instradamento» sul canale internazionale: un mezzo di ricerca della prova illegittimo*, in *Cass. pen.*, 2000.
- SABATINI Gius., voce *Prova (diritto processuale penale e diritto processuale penale militare)*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Utet, Torino, 1957, p. 318.
- SANTORO, *L'evoluzione della nozione di domicilio: tra esigenze di tutela dell'inviolabilità e nuove frontiere tecnologiche*, in DINACCI (a cura di), *Processo penale e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 245 ss.
- SANTOSUOSSO, *Diritto, scienza e nuove tecnologie*, Cedam, Padova, 2011, p. 253.
- SAU, *In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: alcune riflessioni a margine di una recente inchiesta giudiziaria*, in *Proc. pen. giust.*, 5, 2016, 189.
- SCAGLIONE, *Problemi di utilizzabilità delle intercettazioni anche alla luce della recente riforma*, in *Ind. pen.*, 2007, p. 46.
- SCALFATI, *Note minime su cooperazione investigativa e mutuo riconoscimento*, in *Proc. pen. giust.*, 2017.
- SCALFATI, *Un ciclo giudiziario "travolgente"*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 4, p. 114.
- SCALFATI, *Premessa*, in A. SCALFATI (a cura di), *Le indagini atipiche*, Giappichelli, Torino, 2014, p. XVI.
- SCALFATI, *Ricerca della prova e immunità difensive*, Padova, 2001, p. 288.
- SCELLA, *Dubbi di legittimità costituzionale e questioni applicative in tema di intercettazioni ambientali*, in *Cass. pen.* 1995, 990.
- SEGHETTI, *Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per l'adozione di provvedimenti coercitivi*, in *Giur. it.*, 1992, II, c. 434.
- SELVAGGI, *La Circolare del Ministero della Giustizia sull'ordine europeo di indagini*, in *Dir. pen. cont.*, 2017.

- SICA, *Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per «instradamento» o «a fascio»*, in *Nuovo dir.*, 2000.
- SIGNORATO, *Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa*, Giappichelli, Torino, 2018.
- SIRACUSANO, *Tra semplificazione e ibridismo: insidie e aporie dell'Ordine europeo di indagine penale*, in *Arch. pen.*, 2017.
- SIRACUSANO, *La prova informatica transnazionale: un difficile «connubio» fra innovazione e tradizione*, in *Proc. pen. e giust.*, 2017, p. 178.
- SIRACUSANO, *Tra mutuo riconoscimento e armonizzazione preventiva: quali prospettive per la circolazione della prova dichiarativa nell'ambito U.E.?*, in *Arch. pen.*, 2012.
- SIRACUSANO, *Intercettazione di colloqui tra difensore e assistito. Soluzioni «poco convincenti» che pongono in pericolo lo «spazio protetto» per l'esercizio dell'attività difensiva*, in *Arch. pen.*, 3, 2012, p. 2 ss.
- SISTO, *Ancora dubbi sulla natura delle intercettazioni*, in *Giur. it.*, 2017, p. 495.
- SPANGHER, *Critiche. Certezze. Perplessità. Osservazioni a prima lettura del recente decreto legislativo in materia di intercettazioni*, in *Giurisprudenza penale web*, 2018, 1.
- SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 ottobre 2016.
- SPANGHER, *Le criticità della disciplina delle intercettazioni telefoniche*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 923.
- SPANGHER, *Linee guida per una riforma delle intercettazioni telefoniche*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1209.
- TABASCO, *Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale*, Napoli, 2011, p. 43 ss.
- TABASCO, *Principio di proporzionalità e misure cautelari*, Cedam, Padova, 2017, p. 29 ss.
- TESTAGUZZA, *Exitus acta probat «Trojan di Stato»: La composizione di un conflitto*, in *Arch. pen.* 2016, 2, 2.
- TESTAGUZZA, *I sistemi di controllo remoto: tra normativa e prassi*, in *Dir. pen. proc.* 2014, p. 759.
- TIBERI, *L'instradamento delle telefonate straniere: una prassi discutibile*, in *Cass. pen.*, 2004.
- TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 435.
- TONINI – CAVALLI, *Le intercettazioni nelle circolari delle procure della repubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 6, p. 707.
- TONINI – CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 480.
- TONINI, *Documento informatico e giusto processo*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 401.
- TORRE, *Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 11.

- TORRE, *Il virus di Stato nel diritto vivente tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1163.
- TROGU M., *Come si intercettano le chat pin to pin tra dispositivi Blackberry*, in *Proc. pen. giust.*, 3, 2016.
- TROGU, *Le intercettazioni di comunicazioni a mezzo Skype*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 3, p. 102.
- TRUCCO, *Data retention: la Corte di giustizia si appella alla Carta UE dei diritti fondamentali*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1850 ss.
- TURCO, *La ricerca della prova ad alta efficacia intrusiva: il captatore elettronico*, 307 e ss., in SCALFATI (a cura di), *La riforma della giustizia penale, Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Giappichelli, Torino, 2017.
- UBALDI, *Motivazione a “maglie larghe” e intercettazioni “ad ampio raggio”*, in *Dir. e giust.*, 2014.
- UBERTIS, *Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali*, in *Cass. pen.*, 2017.
- UBERTIS, *Il giudice, la scienza, la prova*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 4112.
- UBERTIS, *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 182, nota 4.
- UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, Raffaello Cortina, Milano, 2009.
- UBERTIS, *La ricerca della verità giudiziale*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura del medesimo, Guffrè, Milano, 1992, p. 17.
- UBERTIS, voce *Prova (in generale)*, in *Dig. pen.*, X, Utet, Torino, 1995, p. 322.
- UGOCCIONI, *Art. 11 l. 23.12.1993 n. 347*, in *Legisl. pen.*, 1996, 143.
- VALASTRO, *La tutela penale delle comunicazioni intersoggettive, fra evoluzione tecnologica e nuovi modelli di responsabilità*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1999, 989.
- VALLI, *La perquisizione informatica e la perquisizione “da remoto”*, in *Il penalista*, 18 ottobre 2017.
- VALLI, *Le indagini scientifiche nel procedimento penale*, Giuffrè, Milano, 2013, 601 ss.
- VELE, *Le intercettazioni nel sistema processuale penale. Tra garanzie e prospettive di riforma*, Cedam, Padova, 2011, pp.71 ss.
- VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa: un instabile stato dell'arte*, in *Proc. pen. e giust.*, 2017, n. 6, 1113 ss.
- ZACCHÈ, *Acquisizione di dati esterni ai colloqui telefonici*, in *Dir. pen. e proc.*, 1999, 334 ss.
- ZAMPAGLIONE, *Delega in materia di intercettazioni: un costante bilanciamento di interessi*, in *La riforma Orlando*, a cura di SPANGHER, Pacini Giuridica, Pisa, 2017.
- ZICCARDI, *Il captatore informatico nella “Riforma Orlando”: alcune riflessioni informatico-giuridiche*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 2.

